



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

830^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 7 novembre 2012

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-31
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	33-39
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	41-60

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 1, 2
MURA (LNP)	1
Verifiche del numero legale	1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale):

BERSELLI (PdL), relatore	3
DELLA MONICA (PD), relatrice	4
CASSON (PD)	5
LI GOTTI (IdV)	6
D'AMBROSIO (PD)	7
CALIENDO (PdL)	8
PERDUCA (PD)	9

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	Pag. 10
------------------	---------

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509:

PRESIDENTE	10, 11, 12 e <i>passim</i>
PROCACCI (PD)	10
VITA (PD)	10
MURA (LNP)	11, 20
MALAN (PdL)	12
CASSON (PD)	12, 15, 16
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	13
BUGNANO (IdV)	13
BERSELLI (PdL), relatore	15
GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia	16
CAROFILIO (PD)	16, 17
LI GOTTI (IdV)	17
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	19, 20
CALIENDO (PdL)	21
D'AMBROSIO (PD)	22
DELLA MONICA (PD), relatrice	22
ZAVOLI (PD)	23
ZANDA (PD)	24

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	26
------------------	----

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA, VARIAZIONI. RINVIO IN COMMISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3491 E CONNESSI

PRESIDENTE	26, 27, 29 e <i>passim</i>
MAZZATORTA (LNP)	27, 29

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

SERRA (<i>UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI</i>)	Pag. 29	GOVERNO	
CALIENDO (<i>PdL</i>)	29	Trasmissione di documenti	Pag. 41
BERSELLI (<i>PdL</i>)	30	CORTE COSTITUZIONALE	
CALDEROLI (<i>LNP</i>)	30, 31	Trasmissione di sentenze	42
 <i>ALLEGATO A</i>		CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
DISEGNO DI LEGGE N. 3491		Trasmissione di voti	42
Articolo 1 ed emendamenti	33	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
 <i>ALLEGATO B</i>		Mozioni	43
CONGEDI E MISSIONI	41	Interpellanze	45
DISEGNI DI LEGGE		Interrogazioni	46
Annunzio di presentazione	41	Interrogazioni da svolgere in Commissione	60
Assegnazione	41	AVVISO DI RETTIFICA	60

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione. Nella seduta antimeridiana del 30 ottobre è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1. A seguito di un breve dibattito il provvedimento è stato rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

BERSELLI, *relatore*. La nuova formulazione dell'emendamento 1.700 (testo 7) (*v. Allegato A*), approvato quasi all'unanimità in Commissione, esclude la sanzione interdittiva accessoria in occasione della prima condanna, prevedendo soltanto in caso di recidiva semplice la possibilità, non l'obbligo, di comminare una pena interdittiva dall'esercizio della professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Si prevede altresì che, nei due anni successivi, per ogni ulteriore condanna per il reato di

diffamazione a mezzo stampa venga comminata obbligatoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno. Invita inoltre al ritiro del subemendamento 1.800/1, concordando con il testo dell'emendamento 1.800 approvato dalla Commissione, nonché dell'emendamento 1.238 (testo 2) che individua nel luogo di residenza della persona offesa il foro competente per i reati commessi attraverso la rete telematica.

DELLA MONICA, *relatrice*. La nuova formulazione dell'emendamento 1.700 migliora il testo, tiene conto del dibattito svolto in Assemblea e in Commissione e delle osservazioni avanzate dal mondo dell'informazione ed è analoga ad un testo approvato dalla Camera dei deputati nel 2004, con l'unanime consenso delle forze politiche.

CASSON (*PD*). La Presidenza del Senato ha rinviato il testo in Commissione affinché fosse riesaminato l'intero provvedimento, mentre la Commissione si è di fatto limitata ad esaminare il solo emendamento 1.700. Sarebbe opportuno consentire alla Commissione di dibattere tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, nonché le proposte emendative riferite agli articoli successivi. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto esaminare con attenzione l'emendamento 1.238 (testo 2), secondo cui, per i reati commessi attraverso la rete telematica, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

LI GOTTI (*IdV*). Come informalmente confermato dal Presidente di turno dell'Assemblea che assunse la decisione, il rinvio in Commissione del provvedimento era finalizzato a consentire il riesame dell'intero testo. La connessione tra le modifiche all'articolo 1 e il contenuto dei successivi articoli è evidente e l'approvazione dell'ennesima riformulazione dell'emendamento 1.700 senza modificare la parte restante del testo renderebbe il provvedimento disomogeneo e foriero di palesi disparità di trattamento. Chiede pertanto di rinviare il testo in Commissione, affinché possa svolgere pienamente il compito di riesaminare il testo nella sua interezza, in conformità con il mandato affidatole dalla Presidenza.

D'AMBROSIO (*PD*). Anziché corrispondere al mandato di riesaminare l'intero provvedimento, la Commissione si è limitata a riformulare l'emendamento 1.700, peraltro approvato con il voto contrario o l'astensione di numerosi senatori. Occorre inoltre considerare la necessaria correlazione tra il primo articolo del disegno di legge e gli articoli successivi e pertanto chiede che la Commissione torni ad esaminare il provvedimento nella sua interezza.

CALIENDO (*PdL*). In Commissione si è ampiamente discusso circa i limiti del mandato a riesaminare il testo, evidenziando che un rinvio per un nuovo esame del testo nella sua interezza sarebbe comunque stato precluso da un precedente voto contrario dell'Assemblea. Le eventuali aporie

del testo evidenziate sarebbero inoltre sanabili dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal senatore Li Gotti, che invita i relatori a sostenere. Chiede pertanto all'Assemblea di non adottare tecniche dilatorie e di proseguire speditamente nell'esame del provvedimento.

PERDUCA (*PD*). Premesso che in Commissione non è stato riesaminato l'articolo 1 nella sua interezza, ma solo l'emendamento 1.700, evidenzia che anche la nuova formulazione di tale emendamento presenta evidenti criticità, quali la persistente disparità di trattamento tra giornalisti professionisti e soggetti non professionisti. Il testo si presta dunque a dei rilievi, anche di natura costituzionale, e pertanto è necessario avere più tempo per discutere in Commissione di una riforma complessa e delicata.

PROCACCI (*PD*). Chiede di rinviare in Commissione il disegno di legge, senza prevedere un termine per il ritorno del testo all'esame dell'Assemblea. Occorre infatti prendere atto della mancanza del clima politico adatto a legiferare su una materia tanto delicata, di cui il Senato è stato investito per risolvere un caso contingente, materia che invece necessita di maggiore serenità e consapevolezza.

VITA (*PD*). Concorda con la proposta del senatore Procacci, ricordando il documento della Federazione nazionale della stampa, sottoscritto da tutti i direttori delle testate giornalistiche italiane, in cui si chiede al Senato di soprassedere sull'esame di tale complessa e controversa riforma. Sarebbe pertanto preferibile limitarsi a modificare la norma che prevede il carcere per i giornalisti che incorrano nel reato di diffamazione.

MURA (*LNP*). Il tortuoso *iter* del disegno di legge, che inizialmente si sarebbe dovuto approvare in tempi brevissimi in sede deliberante in Commissione, e le ricorrenti difficoltà nell'esame dell'Assemblea manifestano le divisioni all'interno della maggioranza parlamentare. Chiede dunque di continuare l'esame del disegno di legge in Assemblea, evitando di far tornare nuovamente il testo in Commissione, affinché si chiarisca in modo definitivo la sorte del provvedimento, che tratta temi complessi e rilevanti, evitando che agli occhi dell'opinione pubblica il Senato si mostri incapace di prendere una decisione.

MALAN (*PdL*). È disponibile a ritirare l'emendamento 1.238 (testo 2), nel caso in cui l'esame di tale proposta sia di ostacolo per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

CASSON (*PD*). In qualità di cofirmatario, dichiara l'intenzione di mantenere l'emendamento 1.238 (testo 2) che non è stato ancora esaminato dalla Commissione giustizia.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). La Commissione giustizia ha svolto gli approfondimenti richiesti dall'Assemblea, quindi è opportuno

procedere alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo 7). Solo dopo si potrà valutare quale seguito dare all'*iter* legislativo del provvedimento.

BUGNANO (*IdV*). Il provvedimento è stato rinviato in Commissione perché presentava diverse criticità, che non sono state tutte superate in quella sede. Pertanto sarebbe opportuno che il Presidente esercitasse nuovamente la facoltà conferitagli dall'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

PRESIDENTE. Il presidente Nania ha rinviato il provvedimento in Commissione perché fossero approfondite le questioni emerse nel corso del dibattito, cioè quelle attinenti all'articolo 1 e agli emendamenti ad esso presentati, nonché agli articoli 2 e 3, ma solo per le parti connesse all'articolo 1.

BERSELLI, *relatore*. In Commissione non è emerso alcun collegamento tra gli articoli 2 e 3 e gli emendamenti all'articolo 1.

CASSON (*PD*). Ricorda di aver chiesto più volte, in Commissione, che si esaminasse il complesso del provvedimento. Peraltro, non è stata approfondita neanche la delicata materia oggetto dell'emendamento 1.238 (testo 2).

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione non ha ravvisato una connessione tra gli articoli 2 e 3 e gli emendamenti all'articolo 1. L'emendamento 1.238 (testo 2) sarà esaminato dall'Aula. Non ci sono fatti nuovi che giustifichino un rinvio in Commissione. Riprende pertanto l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 1.700 (testo 7) e 1.800. Invita a ritirare gli emendamenti 1.800/1 e 1.238 (testo 2).

CAROFGLIO (*PD*). L'Assemblea dovrebbe prendere atto della inopportunità di discutere una materia tanto delicata e complessa, che coinvolge diritti importanti per il sistema democratico e per questo tutelati dalla Costituzione, solo sulla base di contrapposizioni politiche. A nome del Gruppo annuncia pertanto un voto contrario sull'emendamento.

LI GOTTI (*IdV*). La settima versione dell'emendamento 1.700 presenta una serie di nuovi problemi. Innanzitutto, creando un *unicum* nel sistema generale codicistico, viene introdotta una pena accessoria per un reato punito con la multa. In secondo luogo, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista è soggetta ad una valutazione discrezionale del giudice circa la gravità del fatto; in caso di reiterazione del reato di diffamazione, invece, essa si applicherebbe in modo automatico, mentre la valutazione del giudice è indispensabile nella contestazione

della recidiva. Annuncia pertanto un voto contrario, poiché la norma è priva di *ratio* e contrasta con i principi generali del codice penale.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Pur non avendo condiviso l'impostazione generale che in sede referente ha portato ad un alleggerimento della pena in caso di reiterazione della diffamazione, voterà a favore dell'emendamento 1.700 (testo 7), poiché le intese raggiunte in Commissione non possono essere disconosciute in Aula. Resta comunque il giudizio negativo sul disegno di legge nel suo complesso.

MURA (*LNP*). La Lega Nord voterà a favore dell'emendamento, perché l'interdizione dalla professione in caso di recidiva ha un valore deterrente. Chi sconfessa le intese raggiunte in Commissione ha in realtà lo scopo di affossare il provvedimento.

CALIENDO (*PdL*). È stato raggiunto un punto di equilibrio – tutelando il diffamato senza prevedere ulteriori limiti alla libertà di stampa – nel rispetto dei principi generali previsti dall'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva. La sanzione accessoria è esclusa per la prima condanna, mentre in caso di recidiva semplice è applicata discrezionalmente dal giudice in base alla gravità del fatto; se il reato di diffamazione a mezzo stampa è reiterato, l'interdizione viene applicata in modo automatico, perché la recidiva è riconosciuta in questo caso per la commissione di un reato specifico.

D'AMBROSIO (*PD*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà dalla votazione dell'emendamento, che introduce una discriminazione tra i giornalisti e gli altri soggetti – pubblicisti e praticanti – che scrivono sui giornali e non appartengono all'ordine professionale. Si è sottovalutato poi il fatto che il Consiglio dell'ordine potrà decidere di sospendere un giornalista anche nel caso che il giudice non abbia ritenuto di infliggere tale sanzione.

DELLA MONICA, *relatrice*. Voterà a favore dell'emendamento per coerenza con la posizione espressa in Commissione, ma non condividendo le modalità con cui si sta giungendo alla definizione del disegno di legge annuncia di non poter continuare a svolgere la funzione di relatrice.

ZAVOLI (*PD*). Il tentativo di raggiungere un compromesso sta portando lontano dall'originario proposito costruttivo di risolvere una questione complessa bilanciando valori confliggenti, nell'interesse della collettività. È quindi opportuno sospendere l'esame del provvedimento.

ZANDA (*PD*). Le dimissioni di uno dei relatori costituiscono un fatto politico estremamente rilevante alla luce della nuova prassi, instaurata dal Presidente del Senato a seguito della nascita del Governo Monti, di procedere alla nomina di due relatori al fine di garantire il giusto equilibrio

nell'esame dei provvedimenti più delicati. Appare pertanto necessario rimettere la questione alla stessa Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Pur non rilevandosi criticità dal punto di vista procedurale, permanendo comunque relatore sul provvedimento il Presidente della Commissione giustizia, la rinuncia della seconda relatrice costituisce effettivamente un fatto politico rilevante che richiede un adeguato confronto in sede di Conferenza dei Capigruppo, che è pertanto immediatamente convocata.

La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 12,37.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 3491 e connessi

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto a maggioranza circa l'opportunità di accogliere la richiesta di rinvio alla Commissione giustizia dei provvedimenti in esame affinché la Commissione medesima possa presentare all'Assemblea un nuovo testo che affronti esclusivamente le due principali questioni delle sanzioni alternative alla detenzione e della rettifica.

MAZZATORTA (*LNP*). La decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo, che di fatto provocherà l'insabbiamento del testo come richiesto dalla *lobby* dei giornalisti, risulta particolarmente stupefacente con riferimento alla posizione del Gruppo PD che, sull'onda emotiva sollevata dal caso Sallusti, aveva fortemente sostenuto l'approvazione del disegno di legge in materia di diffamazione. Il Gruppo LNP, che sin dall'inizio ha ritenuto incongruo esaltare meccanismi volti all'aspetto riparatore ed ha sempre difeso l'efficacia della pena detentiva in caso di lesione di un valore rilevante come la reputazione, avrebbe preferito procedere con l'esame del provvedimento in Assemblea.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo al rinvio del provvedimento in Commissione e alla modifica del calendario dei lavori.

CALIENDO (*PdL*). Apprezzando il lavoro svolto dai due relatori, che ha ricevuto l'approvazione della Commissione, esprime il proprio disagio

per la decisione di rinviare l'esame del disegno di legge e auspica che comunque possano essere salvaguardati i punti di accordo già trovati.

PRESIDENTE. La decisione di rinviare il testo in Commissione è stata assunta dalla Conferenza dei Capigruppo, che si è espressa all'unanimità, ad eccezione del rappresentante della Lega Nord.

BERSELLI (*PdL*). Prende atto della decisione dei Capigruppo e assicura che la Commissione giustizia riprenderà il proprio lavoro sin dalla seduta pomeridiana odierna. Per evitare possibili equivoci, chiede di chiarire quale sarà l'oggetto del rinvio del testo in Commissione, ricordando che su alcuni punti l'Assemblea si è già espressa.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, che si è espressa all'unanimità ad eccezione del rappresentante della Lega Nord, ha stabilito di rinviare in Commissione l'intero testo del disegno di legge.

CALDEROLI (*LNP*). Il rinvio in Commissione dell'intero testo confligge con la norma del Regolamento del Senato che impedisce all'Assemblea di esprimersi nuovamente su decisioni già assunte.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha individuato nel rinvio in Commissione dell'intero disegno di legge l'unica strada per giungere ad un successivo pronunciamento dell'Assemblea.

Il Senato approva la richiesta di rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 e la conseguente variazione del calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,52.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

INCOSTANTE (*PD*). Un attimo!

PRESIDENTE. Un attimo per cosa, scusate? Ho dato tempo a tutti di votare. Chi è seduto avrà votato.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 30 ottobre è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1. A seguito di un breve dibattito il provvedimento è stato rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Berselli, presidente della 2ª Commissione permanente, per riferire sui lavori della stessa.

Collegli, per favore, non state davanti al relatore! State ognuno al vostro posto oppure uscite!

BERSELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, come ricorderà, noi eravamo rimasti all'emendamento 1.238 per dare i pareri, e lì ci saremmo dovuti fermare perché dopo c'erano emendamenti aggiuntivi.

Sull'emendamento 1.700 (testo 2) si era creato un forte dibattito in quest'Aula, con posizioni contrapposte. Mi riferisco all'emendamento presentato dai senatori Balboni e Mugnai, che nel caso di una prima condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa prevedeva come facoltà la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo determinato. In caso di successiva condanna per il medesimo reato, era previsto l'aumento della sanzione interdittiva accessoria per un periodo più lungo ed ancora, dalla terza volta in poi, per ogni successiva condanna era prevista una maggiore sanzione interdittiva nei confronti del giornalista professionista.

Da quel momento abbiamo esaminato, con la correlatrice Della Monica, varie proposte di riformulazione fino a quando ieri, finalmente, abbiamo esaminato la settima proposta, su cui la Commissione giustizia, quasi all'unanimità, si è espressa favorevolmente.

La novità consiste in una riformulazione prospettata dal copresentatore senatore Mugnai, che prevedeva in sostanza di recepire il contenuto dell'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva, riformulazione che adesso mi permetto di leggere: «4. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1,» – ossia diffamazione a mezzo stampa – «riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi». Cosa vuol dire? Che in occasione della prima condanna non c'è alcuna sanzione interdittiva accessoria, ma soltanto nel caso di recidiva semplice avremmo la possibilità, non l'obbligo, di prevedere una pena interdittiva dall'esercizio della professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi.

«Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1,» – sempre diffamazione a mezzo stampa – «commesso nei due anni successivi, » – quindi nel caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale – è prevista invece la condanna alla «pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno» non come facoltà, ma come obbligo.

Ci siamo quindi attenuti, sostanzialmente, a quanto già prevede il nostro codice penale all'articolo 99. Su questa riformulazione, ripeto, c'è stata la sostanziale condivisione di tutta la Commissione, tranne un paio di collegli che si sono espressi con voto contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.800/1 a firma del senatore Bruno, esso è superato dall'approvazione dell'emendamento 1.800 della

Commissione, che è analogo a quello del senatore Bruno ma è più specifico in quanto si prevede che al secondo periodo del comma 8, capoverso «Art. 13», lettera *e*) del comma 1 venga soppressa l'espressione «in ogni caso».

Non abbiamo votato l'emendamento 1.238 (testo 2) del senatore Malan, e quindi insistiamo, come relatori, per il ritiro, così come avevamo prospettato in occasione della precedente seduta.

In conclusione, esprimiamo parere favorevolissimo sull'emendamento 1.700 (testo 7) della Commissione, formuliamo un invito al ritiro dell'emendamento 1.800/1, che comunque sarebbe precluso, esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.800 e invitiamo al ritiro dell'emendamento 1.238 (testo 2).

DELLA MONICA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signor Presidente, desidero completare le argomentazioni del presidente Berselli.

Noi siamo tornati in Commissione su un testo – mi riferisco alla pagina 9 dello stampato – proposto dalla 2ª Commissione che all'articolo 13 (Pene per la diffamazione) prevede che: «Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione della professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi». A questa prima condanna accessoria interdittiva se ne potevano aggiungere altre nell'eventualità che il colpevole commettesse un altro reato della stessa indole nei due anni successivi e, in caso di ulteriore condanna, si aggiungeva una pena accessoria modulata nell'entità da uno a tre anni.

Che cosa è accaduto? Nel corso della discussione che si era fatta in Aula si erano messe in evidenza alcune criticità, tra cui innanzitutto il conseguire come effetto immediato alla condanna una pena accessoria quale quella dell'interdizione dalla professione o dall'attività di giornalista, e inoltre, il fatto che all'obbligatorietà dell'applicazione della pena accessoria, anche nei casi poi di recidiva, con aumento della durata della stessa, si aggiungeva una pena accessoria nuova: quella dell'interdizione dall'attività. Su questo testo – lo ricorderanno i colleghi – sono state formulate diverse proposte emendative da parte del senatore Mugnai e infine si è andati in Commissione.

Il testo che la Commissione ha approvato ieri prevede non più la pena accessoria come conseguente alla prima condanna: è semplicemente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o arte, come stabilisce in linea generale il codice, e come attualmente si applica, nell'ipotesi di recidiva. Quindi, rispetto al testo pervenuto dall'Aula direi che c'è stato in Commissione un miglioramento, diciamo così, perché la condanna accessoria anzitutto diventa facoltativa in caso di recidiva nei due anni; non consegue alla prima condanna e diventa obbligatoria soltanto nell'ipotesi

in cui ci sia una recidiva reiterata infraquinquennale per lo stesso fatto, che, ricordiamo, è il fatto doloso della diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, ossia di una notizia assolutamente falsa.

Noi ci siamo riferiti nella riformulazione – io l’avevo proposta anche in termini diversi, cioè prevedendo sempre la facoltatività – al testo approvato dalla Camera dei deputati nel 2004, sostanzialmente all’unanimità di tutte le forze politiche, che prevedeva la pena dell’interdizione dall’esercizio della professione nell’ipotesi in cui vi fosse una condanna, sempre per diffamazione con attribuzione di fatto determinato, in caso di recidiva. Quindi, praticamente abbiamo tentato di fare uno sforzo che riportasse quanto meno a un testo che era stato concordato da tutte le forze politiche nel 2004 e licenziato come tale. Per questo ci siamo attestati, ripeto, su un’ipotesi che io ho definito – e lo ripeto anche oggi – di riduzione del danno, quindi di diminuzione della carica negativa della pena accessoria, tenendo conto anche delle osservazioni che erano state avanzate in Aula ma anche delle osservazioni che erano state portate avanti dagli organismi della stampa.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori. Ho rispettato ovviamente l’intervento primario dei relatori della Commissione giustizia, visto che il provvedimento era stato rinviato alla Commissione. Ed è proprio questo il punto che voglio sottoporre a questa Presidenza.

Nel corso del dibattito che si è svolto in Aula, quando era stato richiesto di restituire alla Commissione gli atti per approfondire alcune tematiche, al termine dei vari interventi dei rappresentanti dei Gruppi, il Presidente, che in quel momento era il senatore Nania, interviene dicendo, come riporta letteralmente il resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 30 ottobre: «(...) il provvedimento è rinviato alla Commissione». Ebbene, partendo da quell’affermazione, quando la Commissione giustizia si è convocata nel pomeriggio di martedì 30 ottobre, ho chiesto di poter valutare, oltre all’emendamento che riguardava la questione dell’interdizione, anche tutte le altre questioni connesse e gli altri articoli del provvedimento, visto che il presidente Nania si era espresso letteralmente in questo senso.

La questione è stata affrontata nell’ambito della Commissione dagli interventi di vari senatori: in particolare, ricordo il senatore Delogu che chiedeva un’interpretazione autentica da parte del presidente Nania; il senatore Li Gotti diceva di aver parlato proprio su questo oggetto del rinvio e sull’interpretazione direttamente con il presidente Nania, il quale avrebbe chiarito – leggo letteralmente dal resoconto sommario – che «oggetto del rinvio deve considerarsi esclusivamente l’articolo 1 e che tuttavia, per ragioni di evidenti collegamenti fra le disposizioni del provvedi-

mento, la Commissione può anche essere chiamata ad esaminare gli articoli 2 e 3 e le relative proposte emendative».

Oltre al fatto che non sono stati esaminati tutti gli emendamenti all'articolo 1, che ancora rimanevano all'esame del Senato, degli articoli 2 e 3 ci è stato – per provvedimento del Presidente della Commissione, che ne ha facoltà – impedito di discutere perché diceva di valutare soltanto gli emendamenti all'articolo 1.

Io contesto questa interpretazione, perché la lettera della decisione del presidente Nania andava nell'altro senso: quindi, tutto il disegno di legge e tutti gli articoli – giusto o sbagliato non so – erano stati rinviati in Commissione.

In secondo luogo, osservo che non abbiamo esaminato un altro punto importante e delicato sul quale ci eravamo arenati in Aula l'altra settimana, cioè la questione dell'emendamento Malan, 1.238. Egli era stato invitato – e lui stesso credo si era offerto – di rivalutare il contenuto in materia di foro competente e di farlo – a riconsiderare il tema proprio perché quell'emendamento imponeva una competenza per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 legata al luogo di residenza della persona offesa in maniera esclusiva. C'era stato già un inizio di dibattito in quel momento e poi era stato tutto rinviato. Di questo emendamento non si è assolutamente discusso.

Io credo che proprio per rispettare quell'indicazione del presidente Nania in quella data sarebbe necessario quanto meno tornare in Commissione per rivedere la questione della competenza, che non è soltanto letterale ma riguarda tantissimi cittadini che quando sono diffamati devono sapere dove devono rivolgersi e cosa devono fare. Quindi, quanto meno per questo motivo, bisogna tornare in Commissione per riesaminare la questione relativa alla competenza giurisdizionale, a decidere su questa materia.

Io sostengo che bisognerebbe tornare anche – come deciso dal presidente Nania – sull'intero provvedimento. Comunque mi rimetto al Presidente su questa tematica.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo perfettamente che quando si decise di rinviare il provvedimento in Commissione, feci richiesta di intervenire (si discuteva in quel momento dell'articolo 1 comma 1, lettera *e*), capoverso «Art. 13», comma 4), volendo far presente che gli articoli 2 e 3 erano strettamente correlati all'articolo 1. Sicché il rinvio in Commissione doveva riguardare anche questi due articoli, correlati all'articolo 1.

Ricordo perfettamente che mi avvicinai alla Presidenza, parlando con il presidente Nania che voleva conoscere la ragione del mio intervento avendo lui già deciso per il rinvio in Commissione e dissi che volevo in-

tervenire su quella che sarebbe stata la sua decisione ufficializzata. Il presidente Nania mi disse che l'intervento era inutile, dato che era evidente che veniva rinviata in Commissione tutta la parte del provvedimento non ancora esaminata dall'Aula, ossia anche l'articolo 2 e l'articolo 3, e io, quindi, rinunciai all'intervento. La conversazione avvenne tra me, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, che ricorderà benissimo ciò che avvenne in tale occasione. Era pacifico che fosse stata rimandata in Commissione tutta la parte del provvedimento non ancora esaminata dall'Aula, mentre poi, invece, in Commissione si è deciso di esaminare soltanto l'articolo 1 e si è sostenuto che l'articolo 2 e l'articolo 3 non fossero oggetto di discussione. A dire la verità, le cose non stavano così, e quindi si è impedito alla Commissione, con un'interpretazione non ortodossa, di esaminare la restante parte del provvedimento che è comunque correlata all'articolo 1.

Infatti, se si va a verificare il contenuto dell'articolo 2 e dell'articolo 3, che introducono alcune sanzioni, ci si accorge di tale correlazione perché le sanzioni previste dai suddetti articoli non sono più in sintonia con quelle introdotte dall'articolo 1. Ormai è prevista la stessa sanzione per reati diversi, uno più grave e uno meno grave. È chiaro che era necessario esaminare tutto il testo. Adesso, infatti, la prevista sanzione da 5.000 a 100.000 euro è sparita dall'articolo 1 ma si ritrova ancora nell'articolo 3. Inoltre, all'articolo 2, ritroviamo una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per diffamazione non per fatto determinato, pena che viene prevista anche per la diffamazione con attribuzione di fatto determinato. Originariamente, infatti, per l'aggravante del fatto determinato si prevedeva una pena da 5.000 a 100.000 euro e in caso di assenza di fatto determinato da 5.000 a 50.000 euro. Ora, modificata la prima norma, ritroviamo la stessa sanzione anche per la seconda. Ecco la correlazione esistente tra l'articolo 1 e i due seguenti. Dovevamo discuterne in Commissione per armonizzare il testo anche alla luce degli emendamenti relativi alla competenza, come giustamente ha rilevato il senatore Casson.

Quindi, signor Presidente, io ritengo che la Commissione, incaricata di svolgere un determinato lavoro, lo abbia fatto solo a metà. Dunque la preghiamo di considerare quello che era un fatto pacifico e di restituire alla Commissione il compito di assolvere all'onere cui è stata chiamata con un provvedimento del vice presidente senatore Nania. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, anch'io intervengo per dire che, effettivamente, avevo inteso che si ritornasse in Commissione per esaminare quanto meno tutto l'articolo 1, per il semplice fatto che, da una parte, in Aula si stava tenendo un dibattito che assomigliava molto a quello che si svolge in Commissione, e dall'altra perché, man mano

che si approvavano le varie norme, ci si accorgeva che erano in contrasto con quanto era stato approvato in precedenza. Per esempio, era stato modificato l'articolo 12 sull'indennità di riparazione e, nello stesso tempo, in un altro articolo, si faceva ancora riferimento a tale indennità.

Siamo invece arrivati in Commissione e non solo non si è preso in considerazione l'intero articolo 1 ma si è esaminato un solo capoverso, e di questo sono stati presentati ben due testi diversi, del quale il secondo è stato approvato, e non all'unanimità, ma con il voto contrario o con l'astensione di diversi componenti della Commissione. Nella precedente seduta dissi chiaramente che bisognava stare molto attenti, perché rischiamo di fare una legge pessima di cui ci saremmo addirittura vergognati. Se noi non ritorniamo in Commissione e non riprendiamo ad esaminare nell'insieme tutto il provvedimento, e non solo l'articolo 1, come ha detto il senatore Li Gotti, ma anche gli altri articoli, ad esempio, gli articoli 2 e 3 che sono assolutamente e strettamente coordinati, insieme all'articolo 57, soprattutto, del codice penale, effettivamente noi rischiamo di far venire fuori da quest'Aula un provvedimento che sarà una specie di mostro giuridico.

Rinnovo allora l'invito perché si torni in Commissione e si esamini tutto il provvedimento, così come ci viene chiesto da più parti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, credo che atteggiamenti dilatori non facciano bene a quest'Aula e al Parlamento. Noi abbiamo discusso in Commissione dei limiti che aveva la stessa Presidenza in base al Regolamento. Quest'Aula aveva già votato e rigettato la richiesta di rinvio in Commissione, non vi era alcun spazio per il Presidente o per l'Aula per rivotare il rinvio in Commissione: si è trattato soltanto di un'indicazione generale, senza voto, di ritornare in Commissione sull'emendamento all'articolo 1.

Su questa vicenda dell'articolo 1 non mi preoccuperei delle osservazioni dei colleghi Li Gotti e D'Ambrosio, perché (il senatore Li Gotti non era presente ieri in Commissione) io ho chiaramente espresso ai relatori, almeno per quanto mi riguarda, la necessità di dare parere favorevole agli emendamenti 2.209 e 2.212 del senatore Li Gotti, perché ciò significava tener conto degli emendamenti che avevamo già votato in Aula e significava anche correggere l'articolo 595 del codice penale. Ciò detto, o noi non intendiamo approvare questo provvedimento, e allora si adottano tutte le tecniche di rinvio in Commissione (anche se non c'è possibilità di voto sul rinvio in Commissione perché il rinvio è stato già bocciato), oppure, poiché siamo nel corso dell'esame del provvedimento, andiamo a verificare punto per punto quello che c'è da fare. (*Applausi dei senatori Corsi e Spadoni Urbani*).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ricevuto molte richieste di intervento anche da parte degli stessi Gruppi: dobbiamo quindi prevedere dei limiti. Per ognuno dei successivi interventi, che sono tutti del Gruppo del Partito Democratico, i senatori avranno pertanto a disposizione tre minuti. Poi si potranno eventualmente svolgere ulteriori interventi di un senatore per Gruppo, oppure decideremo la questione.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, la ringrazio, anche per questo tempo ulteriore.

La ricostruzione fatta adesso dal senatore Caliendo è limitata, non so se a quando lui era presente. Sicuramente noi non abbiamo affrontato tutto l'articolo 1, ma esclusivamente un emendamento – che tra l'altro non è nel fascicolo oggi – e, a riprova della necessità di dover rimanere in Commissione per approfondire alcuni aspetti, siamo arrivati 2 o meglio, siete arrivati, perché io mi sono astenuto 2 a un testo 7 dell'emendamento 1.700 relativo alle pene accessorie.

Tra l'altro, se si andasse a controllare i resoconti dei dibattiti, di ore e non di mezz'ora, perché la Commissione giustizia ha affrontato in maniera quasi prevalente solo quell'emendamento, si vedrebbe come tutta una serie di ulteriori obiezioni che vanno oltre la contrarietà radicale – come potrebbe essere la mia – a questo disegno di legge sono riuscite a mettere in evidenza ulteriori problemi anche delle ultime riformulazioni di questo emendamento 1.700. Tra queste, torno a mettere in evidenza la disparità di trattamento che si creerebbe tra giornalisti professionisti che dovessero rendersi colpevoli della diffamazione e dovessero reiterare il reato e coloro i quali scrivono e non sono giornalisti professionisti ma svolgono un'attività professionale.

Dal dibattito è emerso, tra l'altro, il fatto che in sede di emendamenti non si può andare ad incidere in maniera strutturale su tutto il provvedimento: ciò, in qualche modo, rappresenta una risposta alle domande di coloro i quali ritenevano un'impresa talmente complessa mettere mano a questa normativa che sarebbe stato necessario avere più tempo. Sicuramente, svolgere in Aula il lavoro di approfondimento e di affinamento di un disegno di legge, che seppur breve è molto specifico, non è la scelta migliore: la sede più opportuna, adatta e necessaria sarebbe infatti quella della Commissione.

Quindi, noi oggi portiamo all'esame dell'Aula un provvedimento che sicuramente riaprirà il dibattito, perché non è un testo perfetto (e mai lo sarà il testo che dalla Commissione viene proposto all'Aula), ma presenta ancora tecnicamente tutta una serie di problemi, secondo me, anche di rilievo costituzionale. (*Applausi del senatore D'Ambrosio*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti della Scuola professionale di Silandro, in provincia di Bolzano, cui rivolgo un saluto e gli auguri per la loro attività di studio. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 10,06)

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, con molta semplicità vorrei chiedere che il disegno di legge in esame venga messo da parte.

È inutile continuare a rinviarlo in Commissione. Dobbiamo avere il coraggio di prendere atto che non c'è il clima adatto a legiferare su questa materia, come sempre avviene quando un Parlamento (e non una parte di esso) è chiamato ad affrontare una questione sull'onda della congiuntura. Lo abbiamo verificato nelle sedute precedenti, lo verifichiamo ancora oggi. Abbiamo constatato che il provvedimento rinviato in Commissione torna in Aula e non cancella assolutamente le perplessità, le preoccupazioni legittime di tanti di noi. Credo che occorra (e vorrei che tale proposta venga messa ai voti, signor Presidente) che si ritorni in Commissione senza prevedere un termine definito per l'esame in Aula.

Quando la Commissione, in questa o altra legislatura, riterrà di dover riprendere l'esame del provvedimento in un contesto, in un clima di maggiore serenità e consapevolezza, allora penso che il Parlamento, e per esso il Senato, potrà essere nelle condizioni migliori per potersi esprimere su questa materia.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signor Presidente, la ringrazio anche per lo spazio concesso ad una aggiunta di discussione.

Ho condiviso integralmente quello che ha detto poc'anzi il collega Procacci. Lo faccio mio e, *ad adiuvandum*, vorrei citare un documento che è stato presentato alla Federazione della stampa lunedì scorso e sottoscritto da tutti i direttori dei giornali e dei mezzi di comunicazione italiani, da quelli più grandi ai giornali locali. Un documento che chiede a senatrici e senatori di soprassedere per approfondire meglio una materia che attiene ai diritti e alle libertà e che non può essere, dunque, trattata con agio riflessivo sull'onda di un'emergenza.

Il tema molto delicato del carcere va risolto con un atto specifico, ma questa risoluzione doverosa (a tutti noi sta a cuore che il direttore Sallusti non vada in carcere) deve però rappresentare l'opportunità per pensare una norma più compiuta in un altro tempo. Quindi, anch'io mi associo alla richiesta di rinviare il provvedimento in Commissione.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, credo che non stiamo dando un bello spettacolo: il provvedimento è passato dalla Commissione all'Aula, dall'Aula alla Commissione; si discute, poi, se deve essere esaminato in Commissione solo l'articolo 1 oppure l'intero provvedimento. Purtroppo stiamo confermando quanto leggo sui giornali, cioè che il nostro è «un Senato di incapaci». Sicuramente non stiamo facendo una bella figura con questa nuova richiesta di ritorno richiesta in Commissione del provvedimento, cosa che può essere assolutamente legittima. Il fatto di garantire una qualità del prodotto legislativo di un certo tipo è infatti assolutamente condivisibile: dovevamo però rimanere fin dall'inizio in Commissione, senza avere fretta, senza lavorare sulla base della «pancia» di qualche giornalista che da fuori sollecitava il Parlamento.

Ricordo la storia: il provvedimento è stato assegnato in sede deliberante alla 2ª Commissione permanente che doveva terminare il suo *iter* entro un determinato tempo, perché sembrava che, diversamente, sarebbe accaduto chissà cosa; ora stiamo assistendo all'impossibilità di legiferare in modo adeguato e di fornire al Paese una normativa sulla diffamazione a mezzo stampa, normativa che sicuramente serve, è utile al Paese, soprattutto per garantire le vittime della diffamazione da quella piccola parte di giornalisti che utilizza la diffamazione sistematica con azioni di killeraggio anche politico.

In questa sede – io mi chiamo fuori, perché la maggioranza è ampia – si dovrebbe trovare la massima convergenza per approvare un disegno di legge come quello in esame, che invece oggi non si trova. Dobbiamo prendere atto che il fatto di continuare a mandare avanti la palla sperando che i problemi si possano risolvere non funziona. Non voglio ripercorrere la storia che conosciamo tutti (vi annoierei ulteriormente): a partire dall'assegnazione in sede deliberante, poi il passaggio a quella referente, con il trasferimento in Aula per tentare di risolvere i problemi con un ampio dibattito, cosa che poi non ha funzionato.

A nome del mio Gruppo, dunque, sono favorevole a proseguire l'esame del provvedimento, perché non possiamo continuare a dare un'immagine di assoluta mancanza di professionalità rispetto al compito per il quale noi siamo chiamati in questa sede, cioè quello di fare i legislatori. Dunque, siamo favorevoli a continuare la discussione del provvedimento qui, in Aula, per decretarne la fine oppure il proseguimento, ma comunque per andare avanti. Voteremo, pertanto, contro qualsiasi proposta volta ad

un ennesimo rinvio in Commissione. In quel caso, infatti, so come andrebbe a finire: ci metteremmo nuovamente a discutere in Commissione, dopodiché si deciderebbe di tornare in Aula, dove riemergerebbero altri mille problemi.

Quello che manca assolutamente è una base (parlo a nome personale, ma credo di poter interpretare anche il pensiero di tanti colleghi) mancano dei criteri di valutazione oggettiva sulle problematiche da risolvere rispetto a temi importanti come, ad esempio, quello del *web*. Al riguardo, sia in Aula che in Commissione si sono ascoltati interventi basati esclusivamente su un dato emotivo, più che su un dato di valutazione oggettiva dei problemi da risolvere.

A conclusione del mio breve intervento, dichiaro che il Gruppo Lega Nord è per andare assolutamente avanti. Se il provvedimento deve morire, deve morire qui, in Aula, con il voto dei senatori, che quindi si assumeranno la responsabilità di dire la parola fine a quello che ormai è diventato uno strazio e dà ragione a chi sulla stampa ci definisce «un Senato di incapaci». (*Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signor Presidente, rispetto all'invito al ritiro dell'emendamento 1.238 (testo 2), sottolineo che questa proposta emendativa propone con le stesse parole di applicare al reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, cioè la diffamazione a mezzo stampa, la norma che esiste da 22 anni nella legge sulla televisione.

Allora, se questa norma non va bene – lo dico sommessamente – nel merito, chiedo ai relatori di presentare un emendamento che abroghi anche la norma che riguarda la legge sulla televisione. Non si capisce per quale motivo, se va bene per la televisione, non possa andar bene per Internet.

Dal punto di vista procedurale, però, se l'esame di questo fondamentale emendamento – sottolineo l'ironia del termine «fondamentale» – può essere d'ostacolo al proseguimento dell'esame del provvedimento, quanto a me preferisco ritirarlo e inviterei anche chi l'ha sottoscritto – che ringrazio per averlo fatto – a ritirarlo insieme a me. Questo non è nelle mie facoltà, ma lo ribadisco. Credo che si possa arrivare a un sì o un no sull'emendamento 1.238 (testo 2). Se invece si dice che l'emendamento merita un approfondimento e bisogna tornare in Commissione, lo ritiro e invito chi l'ha sottoscritto a fare lo stesso.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo solo per comunicare all'Assemblea che all'emendamento 1.238 (testo 2) avevo già aggiunto

la mia firma e mi pare che il senatore Malan avesse già dato il consenso. Quindi rimane la mia firma su quell'emendamento, che mantengo.

Essendo un emendamento all'articolo 1, che era stato rinviato all'esame della Commissione giustizia, e poiché quest'ultima non lo ha minimamente considerato, chiedo che la Commissione stessa, in esecuzione del provvedimento del presidente Nania, esamini anche l'emendamento ex Malan e adesso mio.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che ci siamo lasciati in Aula, nel corso dell'esame di un provvedimento controverso, con l'impegno di chiedere alla Commissione di dirimere la questione specifica che è oggi affrontata dall'emendamento 1.700 nel suo testo 7 (già solo questo fatto spiega la complessità dell'elaborazione: siamo arrivati alla settima stesura del testo).

Sarebbe sbagliato, però, nel momento in cui su mandato dell'Aula la Commissione, anche con il concorso di senatori di diversi Gruppi, è pervenuta ad un'intesa, chiedere di tornare in Commissione, perché siamo al punto nel quale l'Aula ha dato mandato alla Commissione di sciogliere questo nodo. La Commissione potrebbe esservi riuscita; l'Aula deve pronunciarsi sul fatto se condivide o meno questa ulteriore formulazione del testo, la numero 7, che è stata elaborata. Credo che ogni decisione possa essere presa solo dopo il voto dell'Aula. Nel momento in cui l'Aula ha dato questo mandato e questo è stato adempiuto, dobbiamo votare, e solo successivamente si può valutare se l'*iter* del disegno di legge incontri difficoltà ad andare avanti.

Quindi mi sembra giusto, Presidente, che manteniamo l'impegno preso qui in Aula e votiamo sull'emendamento della Commissione.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti, essendo già intervenuto il senatore Li Gotti per il suo Gruppo.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, volevo inserirmi nel dibattito di questa mattina perché mi pare che i lavori della Commissione sostanzialmente non siano approdati ad alcun risultato positivo, visto che oggi ci troviamo di nuovo incagliati – mi pare – nella discussione di questo provvedimento.

Pertanto, ricordo al senatore Caliendo, che ha posto la questione dell'impossibilità di un ritorno in Commissione del provvedimento, che, ai sensi del nostro Regolamento (articolo 100, comma 11), il Presidente in qualsiasi momento può indicare come utile un rinvio in Commissione,

sia di singoli articoli (come stabilisce il comma 11), sia ovviamente dell'intero provvedimento.

Credo che la scorsa volta, quando è stato deciso il rinvio in Commissione, non si fosse assolutamente parlato dell'opportunità di esaminare – non sarebbe stato neanche corretto – un singolo emendamento o un singolo articolo. Sostanzialmente, il mandato dato alla Commissione era di esaminare il provvedimento nella sua interezza, dal momento che presentava diverse criticità.

È chiaro che questo non è stato fatto e quindi il Presidente potrebbe nuovamente riproporre questa opportunità al fine di evitare ancora una volta – come è stato già ricordato da altri colleghi nella scorsa seduta – che l'Aula del Senato si trasformi in un'Aula di Commissione, dove sappiamo che le modalità di lavoro e approfondimento sono diverse e utili a fare in modo che il provvedimento, giunto in Aula, abbia uno svolgimento di un certo tipo.

Oggi, invece, ci troviamo qui ad affrontare una discussione tipicamente da Commissione. Quindi, anche per rispetto di tanti altri colleghi che magari non hanno una conoscenza o un interesse particolare su questa materia, credo sarebbe più utile impegnare i lavori dell'Aula in altri provvedimenti più importanti, rinviando questo in Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di arrivare ad una conclusione. In questa fase di discussione, oltre ad ascoltare il dibattito ho riletto i verbali delle sedute della Commissione giustizia. Non voglio procedere ad un'analisi filologica degli interventi, ma quando il presidente Nania dichiara che alla luce del dibattito il provvedimento è rinviato in Commissione, certamente c'è un'imprecisione rispetto all'articolo 100 del Regolamento. Tuttavia, dal momento in cui l'Aula aveva votato di non procedere al rinvio in Commissione dell'intero provvedimento, respingendo la proposta, è chiaro – personalmente do la stessa interpretazione del senatore Caliendo – che si intendeva limitare il trasferimento, come proposto dal presidente Gasparri, solo alle questioni oggetto di approfondimento.

La Commissione, del resto, ha discusso di questo problema. Il senatore Casson ha posto correttamente la questione in quella sede. Dal Resoconto della seduta del 30 ottobre (la prima dopo il rinvio) risulta che il presidente Berselli ha precisato che il rinvio, deciso ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, interessa l'articolo 1 e i relativi emendamenti accantonati nel corso dell'esame in Assemblea, mentre per quanto concerne poi gli articoli 2 e 3 e i relativi emendamenti, essi potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione solo nella parte in cui essi afferiscono a questioni collegate a quelle oggetto dell'articolo 1.

Su questa base la Commissione ha lavorato tornando sopra le questioni diverse volte, fino ad arrivare alla conclusione di ieri nella quale, dalla lettura del Resoconto sommario, risulta che il presidente Berselli «fa presente che, con la votazione degli emendamenti 1.700 (testo 7) e 1.800, la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti sull'articolo 1, così esaurendo il mandato conferitole dal Presidente del Senato,

ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento». Peraltro, in qualità di correlatore, il presidente Berselli, in conformità a quanto giustamente rilevato dal senatore Caliendo, manifesta la sua disponibilità a rivedere in Assemblea in senso favorevole il parere su alcuni emendamenti. La correlatrice, senatrice Della Monica, concorda.

Colleghi, questi sono gli atti della Commissione. Il Presidente, relatore, dà questa impostazione e la senatrice Della Monica, correlatrice, concorda. A questo punto il problema vero e quindi l'unica domanda che posso rivolgere al senatore Berselli in quanto Presidente della Commissione giustizia – dal momento che non posso rinviare questo provvedimento in modo generale alla Commissione, perché non sono emersi fatti nuovi, e lo stesso articolo citato dalla senatrice Bugnano prevede che vi siano fatti nuovi, che qui invece non ci sono, che consentano al Presidente di rinviare un provvedimento su cui c'è già stata una votazione – è se la Commissione ha fatto quello che si era detto dovesse fare, ovvero se ha esaminato l'articolo 1 e i relativi emendamenti accantonati nel corso dell'esame in Assemblea e, per quanto concerne gli articoli 2 e 3, ha esaminato gli aspetti che afferivano alle questioni collegate all'oggetto dell'articolo 1.

Se questo la Commissione lo ha fatto, si tratta solo di procedere. Quindi, presidente Berselli, chiedo a lei l'interpretazione autentica della valutazione che ho appena dato.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, noi non abbiamo rilevato alcun collegamento tra l'emendamento 1.700 che era stato approvato e gli emendamenti agli articoli 2 e 3. Non mi sembra che avessimo l'obbligo di esaminare gli emendamenti agli articoli 2 e 3. Non abbiamo rilevato alcun collegamento e nessuno della Commissione ha eccepito alcunché al riguardo. Non è stato detto che l'emendamento in via di approvazione in Commissione era collegabile ad un determinato emendamento all'articolo 2 o all'articolo 3. Questo non è stato eccepito.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, mi consenta di precisare le imprecisioni del presidente Berselli, perché proprio nel primo intervento in Commissione, il 30 ottobre, e poi successivamente, chiedevo specificatamente che si affrontassero tutti e tre gli articoli dei quali si compone il disegno di legge e i relativi emendamenti. Quindi, la richiesta riguardava tutti gli emendamenti.

Ma al di là di questa osservazione di carattere generale, rilevo che sull'emendamento cosiddetto Malan non è stato fatto assolutamente nulla, eppure l'1.238 faceva certamente parte del rinvio all'esame della Commissione. Ora, la Commissione doveva approfondire questa materia particolarmente delicata, sulla quale, immagino, se si andrà avanti in quest'Aula,

si tornerà, perché riguarda la competenza a decidere, quindi sui processi, per quanto riguarda l'articolo 13 della legge in materia di diffamazione. Ma su quella materia della competenza la Commissione giustizia non ha detto assolutamente niente e non ha fatto alcun approfondimento. Quindi, quanto meno su quel tema bisognerà tornare.

PRESIDENTE. Senatore Casson, avevo letto il suo intervento. Il problema è che ho letto anche tutti gli interventi della maggioranza della Commissione. Non è che la Presidenza possa imporre alla Commissione come lavorare, una volta che la maggioranza della Commissione ha preso una decisione. I due relatori concludono su un percorso, dopodiché è chiaro che esiste l'emendamento cui lei ha fatto riferimento e che lei ha sottoscritto. Ma questo emendamento sarà esaminato in Aula. C'è una sua richiesta di rinvio in Commissione, ma non mi pare che questo sia elemento che trova consenso né l'elemento in sé può essere addotto dalla Presidenza per tornare in Commissione, anche perché ieri era stato dichiarato decaduto per assenza del proponente. Ora è stato recuperato. (*Commenti del senatore Casson*). Questo è nel verbale...

CASSON (*PD*). Signor Presidente, osservo che, a norma di Regolamento in quella fase, cioè dopo il rinvio disposto ai sensi dell'articolo 100, comma 11, non poteva essere dichiarato decaduto un emendamento per assenza del proponente, perché ci si trovava in una situazione diversa. Se il Presidente e l'Aula ritengono debba essere fatto un approfondimento sugli emendamenti, questi sono indifferenti rispetto alla presenza del singolo, perché sono i temi che vanno approfonditi.

PRESIDENTE. Senatore Casson, ho detto che questo riguarda la Commissione e che l'Aula ne discuterà, ma non posso imporre l'approfondimento alla Commissione che ha ritenuto di non approfondire. Se, quando arriveremo a quell'emendamento, la Commissione o la maggioranza riterranno che ci sia questa esigenza, la Presidenza ne prenderà atto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.700 (testo 7) e 1.800 il Governo si rimette all'Aula.

Sull'emendamento 1.800/1, del senatore Bruno, laddove, come fatto presente dai relatori, non sia assorbito o dichiarato inammissibile, e sull'emendamento 1.238 (testo 2), invece, invita al ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo 7).

CAROFILIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (*PD*). Signor Presidente, la tentazione di entrare nel dettaglio tecnico dell'emendamento è forte, ma io desidero resistere a questa tentazione, perché il problema più che mai in questo caso, rispetto a questo emendamento e a tutto quanto il provvedimento di cui stiamo discutendo, è di metodo. E quando parlo di metodo naturalmente non mi riferisco alle questioni tecniche o ai tecnicismi di interpretazione delle norme regolamentari o di interpretazione in prospettiva di quello che sciauratamente accadrà o accadrebbe se questa legge venisse approvata.

Mi riferisco al metodo della politica. In questo caso, singolarmente mi trovo a dover concordare con quanto detto dai colleghi della Lega: stiamo facendo una brutta figura e ne faremo una peggiore andando avanti con questo provvedimento e con questo metodo, perché ci troviamo di fronte a una materia di straordinaria delicatezza, nella quale più che in qualsiasi altro caso convivono, nel regime della legge ordinaria, interessi di rilievo costituzionale di uguale importanza, che richiedono una capacità «chirurgica» per individuare il modo adeguato di temperamento. Invece, siamo qui a fare qualcosa che credo difficilmente si veda nei Parlamenti di tutto il mondo. Stiamo facendo, in una Assemblea plenaria, ripetute, dettagliate, talvolta capziose, discussioni su dettagli normativi, e dettagliate, capziose discussioni sul merito di singoli emendamenti (che invece avremmo dovuto e dovremmo – mi sento di ripetere – trattare nella sede propria della Commissione), col rischio alla fine di arrivare con una martellata maldestra a manomettere tutto un impianto di rilievo costituzionale, scontentando tutti e creando un grave danno – mi si passi l'espressione netta, ma in questo caso indispensabile – alla democrazia del nostro Paese.

Voteremo contro questo emendamento e, naturalmente, l'atteggiamento complessivo verrà ripetuto e sottolineato ulteriormente nei successivi interventi, nel tentativo di indurre alla ragione, perché un minimo di metodo democratico e di capacità di considerare la delicatezza delle questioni venga finalmente percepito, con le scelte conseguenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla settima edizione- com'è stato ricordato – dell'emendamento 1.700 della Commissione, che io non ho votato, ritenendolo, dal punto di vista giuridico, processuale e sostanziale un peggioramento notevole rispetto al testo originario e rispetto al faticoso percorso che si è arrestato, in forma abbastanza positiva alla versione 6. La versione 7 riapre una serie di problemi.

Viene introdotta la pena accessoria, che prima non c'era, perché era quella regolata dall'articolo 20 del codice penale, come sistema generale per tutti i reati. L'articolo 20 afferma che alla sentenza di condanna consegue di diritto la pena accessoria. Questo è il principio generale. E sap-

priamo che le pene accessorie possono essere applicate per le pene che vanno da due a tre anni, da tre a cinque anni e per quelle superiori a cinque. Noi abbiamo introdotto una pena accessoria fuori dal sistema, per la prima volta: non esiste un reato punito con la multa che preveda la pena accessoria. È un *unicum* nel nostro sistema. Veramente questa diventa la «norma Sallusti»: è cambiato il codice. Si è detto: «Ma noi siamo legislatori e possiamo fare queste cose». Così stiamo cambiando il codice, introducendo per la prima volta una pena accessoria che non è consentita dal sistema generale codicistico. Proprio non è consentita: è vietata. E lo stiamo facendo in una maniera abbastanza tumultuosa.

L'emendamento fa riferimento a chi è stato condannato per il delitto di cui all'articolo 13 della legge sulla stampa che riguarda il reato di diffamazione commessa a mezzo stampa con attribuzione del fatto determinato. Rammentiamoci che il vero problema che noi avremmo dovuto affrontare, e che non si è voluto affrontare, era quello della correlazione, tra l'articolo 595 del codice penale, che riguarda la diffamazione a mezzo stampa, e l'articolo 13 della legge speciale, che riguarda esclusivamente la fattispecie dell'attribuzione del fatto determinato. L'articolo 595 del codice penale, infatti, quando parla del reato di diffamazione a mezzo stampa, non cita il fatto determinato: lì dovevamo intervenire, non sull'articolo 13 della legge sulla stampa.

Ad ogni modo, l'emendamento recita: «Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1» – quindi siamo al secondo reato di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, cioè quello di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato – «(...) può» – è facoltativo, quindi – «essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi». Quindi viene introdotto un criterio discrezionale collegato alla gravità del fatto diffamatorio. Attenzione: è importante che voi ripensiate questo passaggio. La discrezionalità dell'applicazione dell'interdizione dalla professione viene collegata alla gravità del fatto diffamatorio, e non alla precedente condanna che può esserci stata per lo stesso reato nei due anni precedenti. Quindi, il criterio di valutazione è la gravità del fatto diffamatorio. Si tratta pertanto di pena accessoria discrezionale.

L'ultimo periodo dell'emendamento recita: «Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue» – quindi, da questo punto interviene una obbligatorietà, e non più una discrezionalità – «la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno». A questo punto viene meno la valutazione della gravità dei fatti che invece era stata inserita come criterio di valutazione e di applicazione della pena accessoria, inserendosi l'elemento discrezionale. Nella terza ipotesi, invece, con automatismo, quindi disancorando la disposizione da qualsiasi processo valutativo da parte del giudice, si applica (non c'è possibilità di non applicare, ma si applica) l'interdizione dalla professione da un mese ad un anno.

Quindi, nella prima condanna non era proprio possibile; nella seconda il giudice può valutare la lievità del fatto tanto da non applicare la pena accessoria; nella terza ipotesi, invece, la pena accessoria non è più collegata al fatto ma soltanto alla reiterazione del reato. In un'ipotesi in cui l'istituto della recidiva è facoltativo, abbiamo reso invece obbligatorio l'istituto anomalo della recidiva per il reato di diffamazione. Non esistono recidive obbligatorie nel reato di diffamazione: la recidiva obbligatoria è prevista soltanto per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; diversamente, è facoltativa. Noi, invece, introduciamo un'anomala recidiva riferita alla pena accessoria che inseriamo per la prima volta fuori dal sistema, e la rendiamo obbligatoria disancorandola dalla valutazione della gravità del fatto.

Non è possibile che questo testo abbia una sua razionalità. Non viene spiegato perché scatta l'automatismo della pena accessoria disancorandosi, diversamente dall'ipotesi precedente, la possibilità dei giudici di valutare la gravità del fatto, ossia un fatto banalissimo. Ma se il terzo fatto, il fatto banalissimo, comporta obbligatoriamente l'interdizione dalla professione sino a un anno, è gravissimo quello che si vuole introdurre, perché è fuori sistema e fuori dai criteri.

Si è violato il criterio introdotto nella seconda ipotesi, la valutazione della gravità del fatto, e nella terza ipotesi, cui consegue obbligatoriamente la pena accessoria, invece la gravità del fatto non conta più. Ma che criterio armonico è questo?

Per la facoltatività si valuta la gravità, per l'obbligatorietà della sanzione accessoria il fatto può essere banale. Può essere un fatto sciocco, ma il giornalista deve essere sospeso fino ad un anno dalla professione. Ma che criterio è, se non si ancora la valutazione alla gravità del fatto? Perché togliere questa possibilità di giudizio che era stata introdotta?

Significa, in questo modo, assegnare al giudice del terzo processo una rivalutazione dei fatti precedenti cogliendone una gravità implicita che sarebbe invece vietata, essendo ogni giudice competente del proprio processo.

Si affida al terzo giudice la valutazione dei fatti precedenti, ritenuti veniali da parte dei giudici: il terzo giudice li rivaluta facendoli diventare gravi al punto da imporre obbligatoriamente l'interdizione dalla professione.

Votiamo contro questa proposta aberrante e peggiorativa rispetto ai testi precedenti! (*Applausi dal Gruppo IdV*).

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, che il testo sia controverso, per alcuni versi anacronistico ed incompleto, è evidente. Interveniamo nel tentativo di riordinare la normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa, mentre basta aprire i *media* cartacei diffusi oggi: la notizia di oggi – la vittoria del presidente Obama – non si trova sulla carta stampata. Questo, per capire quanto riduttivo, complicato e difficile sia intervenire solo su un pezzo, dimenticando che intanto la società e il modo di comunicare sono completamente cambiati.

Pertanto, pur mantenendo il nostro giudizio complessivo, per cui questo provvedimento complessivamente non si tiene, nel caso specifico dell'emendamento in esame non ce la sentiamo di contravvenire alle intese che la politica realizza.

Diciamo in termini politici che cosa è accaduto in Commissione e nella discussione in Aula: è accaduto che rispetto ad un emendamento che riguardava l'interdizione di chi diffama dalla professione – non di un giornalista qualsiasi, ma di chi diffama, anzi di chi diffama in maniera reiterata e quindi sistematica – vi sono state più forze politiche (in realtà ormai, considerate le dichiarazioni che ho ascoltato di colleghi che pure appartengono allo stesso Gruppo, più singoli parlamentari), e comunque una parte del Senato che ha chiesto che la prima stesura venisse resa meno stringente, meno pesante, più larga, rendendo quindi possibile addivenire ad una intesa più ampia dell'Aula.

Personalmente ero per tutelare il diritto del diffamato, non per rendere più lieve la pena per il diffamatore, ma in occasione della discussione che si è svolta in Commissione rispetto a questo tipo di impostazione, con tanti altri colleghi (quasi tutti i colleghi presenti tranne qualcuno che si è astenuto), anche dinanzi a dichiarazioni politiche svolte dai rappresentanti dei Gruppi, addivenendo ad una mediazione rispetto alla mia posizione, ho votato per alleggerire certe pene. Quella era l'intesa raggiunta in Commissione.

È strano però che in Commissione si raggiungano intese e in Aula vengano disconosciute. Dal momento che l'ho votata, continuerò a votare quella proposta anche in Aula, perché quello era un punto di mediazione su un singolo aspetto specifico relativo ad una brutta legge che, comunque, va rivista nel suo complesso. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, tanto per fare un po' di ordine nei nostri lavori, ricordo che siamo in fase di votazione dell'emendamento 1.700 (testo 7). Mi asterrò pertanto dal fare considerazioni del tipo di quelle che stiamo facendo e rifacendo un po' tutti e che mi porterebbero a sottolineare ancora una volta che il Gruppo Lega Nord in questo prov-

vedimento sta tenendo una posizione molto orientata alla tutela della vittima della diffamazione.

Per quanto riguarda l'emendamento in questione, che, ricordo, era stato originariamente presentato dai senatori Balboni e Mugnai e che, dopo varie revisioni, è divenuto della Commissione nel suo testo 7, anch'io ieri in Commissione giustizia ho votato favorevolmente a nome del mio Gruppo, perché riteniamo che l'interdizione dalla professione nel caso di recidiva e in generale le pene accessorie siano elementi importanti nella funzione deterrente che devono avere certe norme affinché si evitino le condizioni perché, da parte di una certa stampa, si possa iniziare un'attività di killeraggio mediatico.

Voglio proprio vedere quali saranno le posizioni degli altri Gruppi (che in realtà mi riguardano poco), poiché temo che si possa utilizzare il voto contrario su certi emendamenti, che magari sono stati condivisi in Commissione, nel tentativo di affossare il provvedimento: un'azione di cui chiaramente ogni singolo collega dovrà assumersi le proprie responsabilità.

Nello specifico, ribadisco, come ho già fatto ieri in Commissione, che il Gruppo Lega Nord voterà a favore dell'emendamento 1.700 (testo 7). (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei ricordare a me stesso e all'Assemblea che il testo dell'emendamento per il quale siamo tornati in Commissione aveva originariamente ricevuto un voto unanime della Commissione. Su questo nuovo testo abbiamo votato ieri in Commissione: solo due voti sono stati contrari e un collega si è astenuto.

Mi riferisco alle questioni sollevate dal senatore Li Gotti. Vorrei far presente che è stata modificata l'impostazione dei relatori sulla base dei principi generali previsti dall'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva. Essendo stata tolta la sanzione accessoria a seguito della prima condanna, alla seconda condanna – e quindi all'ipotesi di recidiva semplice – si è prevista la valutazione della gravità del fatto. Badate, a differenza della recidiva semplice e delle disposizioni dell'articolo 99, che fanno riferimento a reati della stessa indole o, per il quarto comma di cui dirò tra poco, ad altro reato non colposo, noi qui ci limitiamo soltanto al reato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge sulla stampa: quindi, si tratta di una recidiva specifica per quel tipo di reato.

Il quarto comma dell'articolo 99 non prevede facoltatività (non devo insegnarlo al senatore Li Gotti, che è mio maestro in questo); quindi abbiamo tolto la facoltatività perché non solo si tratta di una recidiva specifica reiterata, ma che non può essere determinata da altro tipo di reato che quello, ancora, di diffamazione a mezzo stampa, di cui all'articolo 1.

Credo sia talmente circoscritto e ridotto l'ambito di responsabilità che bisogna dare atto alla Commissione che da un lato ha, sì, tutelato il difamato, ma ha anche molto tenuto conto della necessità di non gravare la libertà di stampa di misure ulteriori. Questo testo ha un suo equilibrio che si inserisce nei principi generali del codice penale.

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, come ho preannunciato, non voterò per questo emendamento, come probabilmente non voterò neanche per gli altri. Ma questo emendamento è veramente incredibile: viene redatto come se sui giornali scrivessero esclusivamente professionisti, per cui si stabilisce solo per questi la sospensione.

Condivido le osservazioni fatte dal senatore Li Gotti. Ma ricordo che: quando è stato proposto questo emendamento ho detto: attenzione, noi stabiliamo una sospensione solo per i professionisti, mentre sui giornali scrivono anche i pubblicisti, i praticanti. Chiunque può scrivere su un quotidiano, e noi creiamo una disparità di trattamento enorme tra chi è iscritto all'albo dei giornalisti professionisti e chi, invece, scrive sul giornale saltuariamente. Questa differenza non è assolutamente eliminata.

Non solo: noi abbiamo dato la possibilità al consiglio dell'ordine dei giornalisti di dire innanzitutto che sospendere un giornalista spetta a loro. Sono loro, l'ordine dei giornalisti, e loro giudicano se la persona che scrive debba appartenervi o no. Non solo abbiamo dato al consiglio questa possibilità, ma abbiamo anche detto in che modo l'ordine dei giornalisti si pronuncerà sulla sospensione quando noi, con legge, stabiliamo in quali casi deve essere applicata la sospensione. Come diceva il collega Li Gotti, non è una sospensione obbligatoria, così come previsto dall'articolo, quindi, ma una sospensione facoltativa. Pertanto, se il giudice non ha esercitato la facoltà di sospendere, magari perché non ha ritenuto la diffamazione molto grave, per quale ragione il consiglio dell'ordine dovrebbe sospendere il giornalista successivamente alla condanna?

È un emendamento che, secondo me, non ha né capo né coda. Per questa ragione mi asterrò dalla votazione.

DELLA MONICA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signor Presidente, credo sia arrivato un punto di chiarezza, a cui non intendo sottrarmi. Ho espresso più volte – fuori di questa sede, perché il mio ruolo di relatore non me lo consentiva in questa – la mia contrarietà ad una legge che si sta formando in maniera caotica sull'impulso di una situazione emergente che potrebbe avere altre

soluzioni. Non ritengo quindi, poiché preannuncio che voterò anche contro l'articolo 1, di poter continuare a svolgere il ruolo di relatore. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Rizzi*).

Lo dico anche per un motivo di correttezza nei confronti del presidente Berselli e degli altri e nei confronti del mio Gruppo. Per coerenza alla impostazione che è stata seguita ieri in Commissione, a parere favorevole dato (prego il Gruppo di rendersi conto), voterò a favore di questo emendamento che ritengo riduttivo di un danno. Ma, ripeto e lo voglio preannunciare, anche se il voto sarà segreto, voterò contro l'articolo 1. In questa situazione non posso continuare a fare il relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua scelta, senatrice Della Monica. Unico relatore resta quindi il senatore Berselli.

Procediamo con la votazione dell'emendamento 1.700 (testo 7).

ZAVOLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parla in dissenso dal suo Gruppo, senatore Zavoli?

ZAVOLI (*PD*). No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora non posso darle la parola in questo momento, senatore.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. In dissenso, senatore Belisario?

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, non mi riferisco a lei in particolare, ma vorrei far notare che in Aula si sta generando una prassi per cui si non si capisce quello che viene chiesto. Ricordo che i senatori che vogliono intervenire devono chiedere di parlare, alzarsi e parlare al microfono.

ZAVOLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, per tre minuti.

ZAVOLI (*PD*). Signor Presidente, impiegherò molto meno, solo il tempo per le sette parole che non si negano a nessuno, niente di più, per dire che abbiamo tutti preso le mosse da un proposito costruttivo, originato da un caso ma che pone un problema generale di bilanciamento tra valori e interessi tra loro confliggenti e in corso d'opera abbiamo misu-

rato, forse più di quanto ne fossimo consapevoli in origine, la delicatezza e la complessità della materia. Intervengo, inoltre, perché tacendo dovrei prendere a mia volta la distanza, con l'incomprensione sia degli operatori dell'informazione, sia dei vari cultori di materie giuridiche, sia dell'opinione pubblica.

Come se non bastasse, Presidente e onorevoli colleghi, si percepisce in quest'Aula una situazione che, attraversando la contingenza, attraversa una decisione che stiamo per prendere, che è politica, tra i Gruppi che avevano preso le mosse da un intento diverso. Se posso dirlo da vecchio giornalista: fermiamoci, siamo ancora in tempo per riparare ad un grave torto reso a chi sappiamo, in definitiva al Paese e alla società, ciò che noi rappresentiamo nella forma e con la dignità più alta, responsabili delle decisioni che prendiamo quando sono in gioco valori e interessi, ripeto, che confliggono tra loro e che non corrispondono ad un interesse di carattere generale che attraversa la società civile, il mondo in cui viviamo, la nostra modernità, la nostra coscienza di uomini liberi e consapevoli, disposti, sì, al compromesso, purché sia onorevole, purché si traduca in qualcosa che corrisponda, ripeto, ad un interesse che sia di tutto il Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Musso. Congratulazioni*).

ZANDA (PD). Domando di parlare. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. È stata richiesta già da vari colleghi la sospensione dei lavori dell'Aula e il ritorno del provvedimento al nostro esame in Commissione. Le richieste sono state sostenute da argomenti che avevano a che fare con il contenuto del provvedimento e con la necessità di un suo approfondimento.

Adesso, però, è sopraggiunto un fatto politicamente e parlamentariamente nuovo, di grande rilievo, perché il Presidente del Senato aveva disposto che questo provvedimento venisse seguito da due relatori. Questa è un'innovazione che l'Aula conosce da quando è cambiata la maggioranza e la nuova maggioranza ha indotto la Presidenza del Senato a instaurare questa nuova prassi. Si tratta di una prassi che per un provvedimento di questa delicatezza è particolarmente opportuna, perché è un disegno di legge complesso, per il quale si deve essere guidati in Aula da forze politiche e da Gruppi che compongono, assieme ad altri, la maggioranza.

Ora, penso che non si possa continuare la trattazione di questo provvedimento nella nuova condizione che si è determinata a seguito delle dimissioni della relatrice, senatrice Della Monica. Penso che della questione vada informato il Presidente del Senato, perché si tratta di decisioni che competono alla sua responsabilità. Credo che sia nostro dovere. Il Regolamento non contempla tale situazione perché non prevede il doppio relatore; è un'innovazione, diciamo così, presidenziale e quindi presidenzialmente deve essere sciolto il nodo che adesso si è creato. È un nodo poli-

ticamente delicato, lo sarebbe stato in qualsiasi circostanza. Trattandosi di un provvedimento di questa natura mi sembra vitale che esso venga sciolto prima di proseguire i nostri lavori. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. In effetti, senatore Zanda, dal punto di vista procedurale non ci sono questioni, mentre dal punto di vista politico certamente la questione c'è. Credo sia giusto che ne sia informato il presidente Schifani. (*Commenti del senatore Calderoli*). Il Presidente della Commissione è certamente relatore...

ASCIUTTI (*PdL*). È il Presidente della Commissione che nomina i relatori.

PRESIDENTE. Lo so benissimo, fin qui ci arrivo. Ho detto che dal punto di vista tecnico e procedurale non ci sarebbero problemi perché dei due relatori uno è anche Presidente della Commissione. Mi sembra che fin qui siamo tutti d'accordo, è una constatazione. Il presidente Zanda ha sollevato una questione che è sicuramente politica. Non credo che il Presidente del Senato nomini i relatori delle Commissioni. Non so se il Presidente del Senato abbia dato disposizioni nella situazione nuova, questo sinceramente non lo so.

Prendo atto di quello che ha detto ora il presidente Zanda: certamente è vero che, da un anno a questa parte, quando c'è una situazione particolare sui provvedimenti sono nominati due relatori; credo che ciò sia avvenuto sempre. Quindi, c'è un'impostazione che, al di là di come si è determinata, corrisponde a una particolare situazione politica. In più questo provvedimento è particolarmente delicato.

Ritengo pertanto che sia giusto – io non sono Presidente del Senato, presiedo l'Aula come Vice Presidente, altrimenti mi assumerei la responsabilità delle mie scelte – che il presidente Schifani sia informato e possa fare una valutazione.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei chiederle la parola.

PRESIDENTE. Solo un attimo, senatore Giovanardi.

Mi è stato appena comunicato che il presidente Schifani, informato di questa situazione, mi chiede di sospendere l'Aula e di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. E questo è quello che io faccio. La seduta è sospesa e viene convocata la Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

(*La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 12,37*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Innanzitutto vorrei ringraziare i colleghi ed il presidente Chiti che presiedeva per avermi inviato e trasmesso con calore gli auguri di pronta guarigione quel giorno in cui sono stato impedito nell'assicurare la mia presenza in Aula. Vi ringrazio quindi per questo affettuoso gesto. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD e dei senatori Belisario e D'Alia*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Do lettura dell'esito della Conferenza dei Capi-gruppo, che ho immediatamente convocato a seguito delle dimissioni della senatrice Della Monica dalle funzioni di relatrice sul disegno di legge n. 3491 all'esame dell'Aula.

La Conferenza dei Capigruppo, alla luce dell'andamento della discussione sui disegni di legge in materia di diffamazione, ha convenuto a maggioranza circa l'opportunità di accogliere la richiesta di rinvio alla Commissione giustizia dei provvedimenti affinché la Commissione medesima possa presentare all'Assemblea un nuovo testo che affronti esclusivamente le due principali questioni delle sanzioni alternative alla detenzione e della rettifica.

La Commissione giustizia dovrà concludere i propri lavori entro la giornata di lunedì 12 novembre.

Il termine per la presentazione di emendamenti all'Assemblea è fissato alle ore 12 di martedì 13 novembre, cosicché l'Aula possa esaminare il nuovo testo a partire dalla seduta pomeridiana dello stesso martedì 13, dando per acquisita la discussione generale già svolta e passando direttamente all'esame degli emendamenti.

Nel corso della mattinata di domani sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire il nuovo calendario dei lavori.

I lavori di oggi proseguiranno con gli altri argomenti già all'ordine del giorno. La seduta di questa sera si concluderà alle ore 19,30.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 3491 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di rinvio in Commissione, nei termini suddetti, del disegno di legge n. 3491 e connessi e la conseguente variazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo sinceramente stupefatti di questa decisione, per il semplice fatto che da tre settimane siamo in Aula a discutere di questo provvedimento. Un provvedimento che non abbiamo voluto noi, che il 23 ottobre autorevoli esponenti del Partito Democratico e del Popolo della Libertà hanno presentato alla Presidenza del Senato sull'onda del caso Sallusti.

Nessuno aveva sentito la necessità fino ad oggi – non era una priorità – di modificare le norme del codice penale in materia di diffamazione, perché su quel tema, come è stato detto e riconosciuto da tutti, anche dai presentatori dei disegni di legge in esame, si era già trovato nella prassi giurisprudenziale un equilibrio consolidato e che funzionava. Forse è uno dei pochi settori nei quali vi sono linee giurisprudenziali molto certe e non c'era necessità di rimettere le mani a materia consolidata, che si trova nel codice penale e nella legge sulla stampa da tanti anni.

Il caso Sallusti ha generato, come spesso accade in questo strano Paese, un moto di ribellione di alcuni esponenti del Partito Democratico e del Popolo della Libertà. Ricordo, per onor del vero, che i disegni di legge in esame recano la prima firma del senatore Chiti e la firma dei senatori Ceccanti e Vita, quindi autorevoli esponenti del Partito Democratico, nonché la firma del senatore Gasparri e di altri colleghi del Popolo della Libertà.

Si sono presentati disegni di legge a nostro avviso, come abbiamo detto, assolutamente incongrui dal punto di vista anche sistematico, ma poiché abbiamo già motivato questa posizione non mi soffermerò oltre su questo aspetto.

Per cercare di abbassare l'aspetto repressivo della materia della diffamazione a mezzo stampa si è ritenuto giustamente di aumentare l'aspetto riparatore. Se i presentatori dei disegni di legge hanno voluto diminuire le pene per chi diffama attraverso il mezzo della stampa, addirittura con l'attribuzione di un fatto determinato, ovviamente hanno ritenuto opportuno aumentare l'aspetto riparatore e quindi esaltare il ruolo della rettifica ed intervenire sulle modalità di esercizio del diritto di risposta.

Se andate a visitare qualsiasi sito *web* di giornale telematico francese, in ognuno troverete lo spazio dedicato al diritto di risposta. A fronte di un articolo sul *web* francese (che sia un *blog* o un giornale telematico la Francia non fa distinzione), c'è lo spazio per esercitare il diritto di risposta. Questo è il contenuto del testo che è arrivato al nostro esame.

Ripeto che noi non condividevamo questo testo all'origine, perché abbiamo detto che poiché la reputazione è un bene giuridico molto importante, il ricorso alla pena detentiva deve essere mantenuto perché anche simbolicamente far capire quali sono il ruolo ed il valore importantissimo

della reputazione e dell'onore nella scala dei valori dei beni giuridici tutelati attraverso le norme del codice penale.

Ma tant'è, pur con questa critica che avevamo fatto all'inizio del percorso di questo provvedimento, gli esponenti del Partito Democratico e del Popolo della Libertà lo hanno voluto portare avanti. Abbiamo detto allora, pur non condividendolo all'origine, che, se bisognava abbassare l'aspetto repressivo aumentando l'aspetto riparatore enfatizzando il ruolo della rettifica, eravamo disposti a lavorare anche in Aula. Alcuni colleghi dicono che l'Aula non è adatta, ma a mio avviso lo è, e se ci concentriamo tutti e stiamo attenti siamo in grado di lavorare come in Commissione. Infatti, non è che in Commissione vi sia un'atmosfera più rarefatta o ovattata, è la stessa atmosfera che c'è in Aula: basta solo dedicare attenzione al tema, che indubbiamente è complesso, ma mai ho visto trattare in quest'Aula temi non complessi.

Che cosa è accaduto? Che per risolvere il caso Sallusti abbiamo dovuto, o hanno dovuto, trovare una soluzione che facesse applicazione dell'articolo 2, comma 3, del codice penale, il quale dice che, se vi è stata una condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria. Cioè abbiamo dovuto, o hanno dovuto, i nostri colleghi del Partito Democratico, forzare la mano, trovando una soluzione che prevedesse per la diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato la sola pena pecuniaria, per riuscire ad applicare questa eccezione al principio fissato sempre dall'articolo 2, il quale dice che si applica la legge posteriore se più favorevole al reo, salvo che ci sia una sentenza irrevocabile, e nel nostro caso c'era una sentenza irrevocabile.

Quindi, abbiamo piegato le esigenze della legislazione ad un caso concreto, peraltro di un giornalista, Sallusti, il quale ci definisce – il collega Mura stamattina non ha citato le dichiarazioni del giornalista – come un Senato di incapaci, di persone che non conoscono nemmeno la materia su cui stanno legiferando, concludendo: meglio in carcere che in ginocchio da voi! Questo è il giornalista per il quale abbiamo cercato di forzare.

Mi tocca anche spendere una parola per difendere il disegno di legge al nostro esame, e credo in questo modo di difendere anche l'onore dei colleghi della Commissione giustizia che in questi giorni ci hanno lavorato.

Il provvedimento ha tre articoli. L'articolo 1 interviene sulle modalità di esercizio della rettifica; può essere anche criticato ma, se teniamo presente quanto detto prima, a mio avviso tecnicamente regge, perché migliora le modalità di esercizio della rettifica che oggi sono previste egregiamente da una legge del 1948, che tuttavia sconta il periodo in cui è stata formulata, poiché ovviamente non teneva conto dei giornali telematici e del *web*. L'articolo 2 modifica gli articoli 594 e 595 del codice penale, mentre l'articolo 3 contiene una serie di ulteriori misure. Dal punto di vista tecnico, quindi, Presidente, quello al nostro esame è un disegno di legge assolutamente votabile, su cui l'Assemblea può esprimersi a favore

o contro, ma senza dire che è una legge bavaglio o una legge porcata. Adirittura assistiamo al fatto che i colleghi del PD, che hanno sottoscritto il disegno di legge, adesso devono fare marcia indietro perché la *lobby* di alcuni giornalisti – non di tutti, ma di alcuni: quelli schierati politicamente – sta cercando...

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, la invito a concludere il suo intervento.

MAZZATORTA (*LNP*). Sì, signor Presidente, però, data la delicatezza dell'argomento in discussione le chiedo di darmi ancora un minuto.

Assistiamo a questo atteggiamento incongruo e irrazionale di alcuni colleghi che, dopo aver sottoscritto il provvedimento in discussione, devono fare marcia indietro; ciò, pur avendolo migliorato in Aula, perché avete approvato emendamenti che hanno ridotto ulteriormente la sanzione amministrativa pecuniaria. Quindi, non riusciamo proprio a capire quale è la finalità del ritorno in Commissione, se non quella di mettere definitivamente questo disegno di legge in un cassetto, farlo diventare un vero e proprio cadavere e seppellirlo. Allora, per la dignità del Parlamento, meglio farlo in quest'Aula: seppelliamolo, ma facciamolo definitivamente in quest'Aula, e non sulla pressione delle *lobby* dei giornalisti in malafede. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Do la parola soltanto ai senatori che votano contro il calendario dei lavori. Senatore Serra, lei voterà contro il calendario?

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto, per una questione di cortesia, perché siamo in sede di approvazione del calendario e di rinvio in Commissione del provvedimento.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo al ritorno del provvedimento in Commissione. (*Applausi ironici del senatore Calderoli*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, lei sa quanta stima ho nei suoi confronti e la ringrazio per aver convocato la Conferenza dei Capigruppo.

Tuttavia, avverto un certo disagio; mi sento demoralizzato, nel senso che ho lavorato in Commissione con gli altri e devo dirle che ho molto apprezzato il lavoro svolto dai due relatori, con un voto all'unanimità della Commissione. Ancora ieri l'emendamento 1.700 (testo 7) è stato votato con solo due voti contrari.

Ritorno disciplinatamente a lavorare in Commissione, e mi auguro che vi sia una affidabilità su ciò che si vota, su quanto si dice, sulle norme che andiamo ad esaminare.

Dal momento che parte dell'articolo 1 è già stata esaminata da quest'Aula così come la rettifica, con l'accoglimento degli emendamenti da parte dei relatori, credo che dovremo quanto meno partire da quello per poter avere una possibilità di affidabilità reciproca.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la ringrazio per l'apprezzamento nei miei confronti; le significo comunque che la decisione del ritorno in Commissione non è di questa Presidenza ma è stata della Conferenza dei Capigruppo all'unanimità, fatta eccezione del Gruppo della Lega Nord, che infatti ha opportunamente e doverosamente manifestato la propria contrarietà in Aula.

BERSELLI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (*PdL*). Signor Presidente, prendo atto della decisione dei Capigruppo e della sua e le assicuro che la Commissione giustizia inizierà i propri lavori fin dalla seduta pomeridiana odierna. Avrei però bisogno di un chiarimento, per evitare poi polemiche e discussioni anche per quanto riguarda l'interpretazione di questa decisione.

Da quanto ho capito, la Commissione dovrebbe lavorare su tre punti: eliminazione della pena detentiva, precisazione della pena pecuniaria e rettifica. Voglio ricordare che su questi tre punti l'Assemblea si è già espressa sull'articolo 1. Come dobbiamo procedere, quindi?

PRESIDENTE. Ritorna in Commissione l'intero testo, l'intero disegno di legge.

BERSELLI (*PdL*). Quindi possiamo rivedere in Commissione tutto ciò che l'Assemblea ha già votato?

PRESIDENTE. Sì, ritorna l'intero disegno di legge.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, temo di non aver capito e mi auguro di aver capito male. Rinvia in Commissione anche decisioni già assunte dall'Assemblea?

PRESIDENTE. Così ha deciso la Conferenza dei Capigruppo: di rimandare in Commissione l'intero disegno di legge. Questa è l'unica soluzione per poter trovare un percorso che dia differenziazioni di tematiche che possano dare una possibilità di pronunciamento dell'Aula.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, l'Assemblea non può essere chiamata ad esprimersi su quello su cui si è già votato e la Commissione non può più modificare...

PRESIDENTE. Rimandando il testo in Commissione sì.

CALDEROLI (*LNP*). Mi spiace, Presidente. Si sbaglia, come capita spesso, non solo da parte sua, in ordine al Regolamento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di rinvio in Commissione, nei termini suddetti, dei disegni di legge nn. 3491 e connessi e la conseguente variazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

È approvata.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,52*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale
in materia di diffamazione (3491)**

ARTICOLO 1 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – (*Risposta e rettifiche*). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni

dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Risarcimento dei danni*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Pene per la diffamazione*). – 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.700 (testo 7)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno».

1.229

BALBONI, MUGNAI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni».

1.230

D'ALIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «consegue altresì» con le seguenti: «può conseguire, tenuto conto della gravità dell'offesa».

1.231

D'ALIA

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.533

VITA, VIMERCATI

Al comma 1 lettera e) capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere le parole da: «Se il colpevole commette un altro reato» fino alla fine del comma.

1.232

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La pena accessoria di cui al comma 4 non si applica qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8.».

1.800/1

BRUNO

All'emendamento 1.800, sostituire le parole: «primo periodo del comma 8 "con le seguenti:" primo periodo e secondo periodo del comma 8», sopprimere le parole da: «Al secondo periodo» fino a: «in ogni caso».

1.800

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il primo periodo del comma 8. Al Secondo periodo sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.238 (testo 2)

MALAN, CASSON (*)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Casson.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Bornacin, Caligiuri, Caselli, Centaro, Chiti (*dalle ore 11.30*), Ciampi, Colombo, Dell'Utri, Donaggio, Ferrara, Gallo, Gallone, Longo, Mantovani, Maraventano, Palmizio, Pera, Ramponi e Zanetta.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vita, per attività della 7ª Commissione permanente; D'Alì, Ferrante e Fluttero, per attività della 13ª Commissione permanente; Coronella, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Allegrini, Battaglia, Compagna, Marcucci e Randazzo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Contini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Musso Enrico, Serra Achille, Palmizio Elio Massimo, Leddi Maria, Gustavino Claudio, Milana Riccardo, Del Vecchio Mauro, De Luca Vincenzo, Gai Mirella, Rossi Paolo
Modifica dell'articolo 658 del Codice penale (3559)
(presentato in data 07/11/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (3558) previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 07/11/2012).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 30 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio

2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (*Doc. LIII, n. 4*).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, ha inviato la relazione – per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri – sullo stato di attuazione della legge recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», riferita al secondo semestre 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. CLXXXII, n. 7*).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 26 ottobre 2012, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 237 del 22 ottobre 2012, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 178*).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali dell'Umbria:

Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM (2011) 895 definitivo); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM (2011) 896 definitivo); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM (2011) 897 definitivo). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (n. 119);

risoluzione concernente la proposta di riordino delle Province della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (n. 120).

Mozioni

GUSTAVINO, D'ALIA, GALIOTO, MILANA, SERRA, FISTAROL, FOSSON, GIAI, MUSSO, SBARBATI, VIZZINI. – Il Senato, premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel documento «Active ageing. A policy framework», pubblicato nel 2002, definisce l'invecchiamento attivo come «un processo in cui le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza vengono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone nel processo di invecchiamento»;

promuovere l'invecchiamento attivo significa valorizzare il contributo degli anziani di oggi (ma anche quelli di domani) attraverso una partecipazione attiva nella società ed evitare l'esclusione sociale. L'invecchiamento attivo anzitutto comporta una buona salute e uno stato di autonomia che consente di partecipare alla vita economica e culturale della comunità;

in passato il concetto di invecchiamento della popolazione è stato percepito e considerato dall'opinione pubblica un peso per la società in generale e per i sistemi sociali e sanitari in particolare. Nel corso del tempo, la sensibilità dell'opinione pubblica e dei *policy maker* verso tale tematica è cambiata;

la persona anziana, pur con le proprie fragilità, può e deve essere una grande risorsa sociale ma anche economica. L'anziano è una persona, un essere umano, può vivere una vita piena e produttiva, a beneficio non solo di se stesso, e rappresenta una risorsa sociale e, quindi, indirettamente, può divenire una risorsa economica della società;

il tema è stato affrontato già nel 1982 con l'Assemblea mondiale sui problemi dell'invecchiamento. Nello stesso anno l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il «Piano d'azione internazionale sull'invecchiamento». Il 1999 è stato proclamato dalle Nazioni Unite «anno internazionale degli anziani». Il 27 novembre 2000 è stata emanata la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la cosiddetta direttiva altre discriminazioni, in cui, tra le altre condotte discriminatorie, quali la religione e gli *handicap*, sono menzionate quelle motivate dall'età. Nel 2010 la Commissione europea nella comunicazione «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva» riconosce nell'invecchiamento attivo una delle strategie più importanti, onde garantire una coesione sociale e una produttività più elevata;

il Parlamento europeo e il Consiglio con la decisione del 14 settembre 2011, n. 940, hanno proclamato il 2012 anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, sostenendolo in tre settori: la promozione dell'occupazione attraverso una sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo l'importante contributo degli anziani alla società e all'economia; la spinta alla partecipazione alla vita sociale con la valorizzazione della figura dell'anziano, quale risorsa preziosa per la famiglia e per l'intera comunità; la promozione dell'autonomia attraverso una vita indipendente e sana, garantendo un ambiente sereno anche alle persone che soffrono di problemi di salute o di disabilità;

perché l'anno europeo 2012 sia coronato da successo – si legge nel parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2010 in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 – è necessaria un'armonizzazione a livello europeo dei termini «invecchiamento», «attivo», «sano» e «dignitoso»;

considerato che:

il 7 aprile 2012, in occasione della giornata mondiale della salute, è stato scelto lo *slogan* «Good health adds life to years», ovvero «la buona salute aggiunge vita agli anni». La giornata, istituita nel 1948 dall'Assemblea mondiale della salute e celebrata per la prima volta nel 1950, è da sempre un'importante occasione per attivare la sensibilizzazione a livello mondiale su temi importanti di salute pubblica. L'OMS ha scelto come tematica per il 2012 il rapporto tra «salute ed invecchiamento» e ha dichiarato che entro il 2050 il numero degli *over 60* supererà quello dei bambini sotto i 5 anni: saranno 2 miliardi di persone, mentre attualmente sono 250 milioni;

l'Italia è uno dei Paesi con l'aspettativa di vita più lunga, grazie anche all'alimentazione e al clima del territorio. Nel rapporto annuale Istat 2012 si legge che «In Italia si vive più a lungo di venti anni fa, ma si fanno pochi figli. La combinazione tra aumento della sopravvivenza e persistente bassa fecondità ha reso l'Italia uno dei paesi con il più elevato livello di invecchiamento: attualmente si contano 144 persone di 65 anni e oltre per ogni 100 con meno di 15, mentre nel 1992 questa proporzione era di 97 a 100 (...). Nell'Unione europea solo la Germania registra un valore più alto di questo rapporto (154)»;

l'aumento dell'aspettativa di vita corrisponde ad un aumento delle patologie cronico-degenerative legate all'invecchiamento. Attualmente in Italia gli ultrasessantacinquenni costituiscono circa il 20 per cento della popolazione e, secondo recenti proiezioni Istat, nel 2050 sarà *over 65* una persona su 3. Questi numeri fanno emergere un cambiamento demografico che comporterà una crescita dei costi assistenziali e una più difficile sostenibilità dell'assistenza;

il coordinamento nazionale delle iniziative dedicate all'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni dall'Unione, affidato al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha avviato iniziative per promuovere il

concetto di invecchiamento attivo. Sul sito del Governo si legge che, in data 27 luglio 2012, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (n. 174) l'avviso di partecipazione relativo a «Premi per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni Anno 2012»; tenuto conto che:

lo stato di salute dell'anziano non è più identificato esclusivamente con la ridotta presenza di malattia, ma con il mantenimento del benessere psicofisico e relazionale;

per affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione, è necessario che il sistema sociale e sanitario si adegui rapidamente ai mutamenti in corso e alle nuove esigenze, evitando l'ospedalizzazione, favorendo la promozione di sani stili di vita, prevenendo i processi invalidanti fisici e psicologici e anche i fenomeni di isolamento sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano;

promuovere un invecchiamento attivo significa valorizzare l'anziano come risorsa di partecipazione alla comunità locale, in un'ottica di solidarietà fra generazioni, poiché «Nessuno ama la vita come chi sta diventando vecchio» (Sofocle),

impegna il Governo a perseguire gli intenti stabiliti dallo scenario comunitario ed internazionale, adottando iniziative volte non solo a diffondere la cultura dell'invecchiamento attivo, ma anche a stabilire obiettivi concreti, favorendo azioni sul territorio mirate alla prevenzione, alla riabilitazione e all'assistenza domiciliare.

(1-00711)

Interpellanze

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 17 marzo 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Bari e Rete ferroviaria italiana SpA per la realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al riassetto del nodo di Bari;

nel documento vengono definiti interventi che garantiscono l'inserimento delle reti ferroviarie nel territorio urbano della città, nonché azioni per la riqualificazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse;

considerato che le proposte progettuali prevedono a Bari nord l'interamento in galleria artificiale della linea ferroviaria, tratta S. Spirito-Palese, con realizzazione dei binari per l'esercizio provvisorio in affiancamento alla linea esistente, per un costo stimato di 300 milioni di euro (IVA esclusa) e a Bari sud la variante della linea ferroviaria, tratta Bari centrale-Bari S. Giorgio, in affiancamento alla circonvallazione stradale, per un costo stimato di 370 milioni di euro (IVA esclusa);

considerato inoltre che conseguentemente, per la realizzazione del nodo ferroviario di Bari, nel 2008 il CIPE ha stanziato 394 milioni di euro come primo blocco degli 850 milioni previsti;

preso atto che:

ad oggi risulta non essere stato realizzato alcun progetto e i cittadini, soprattutto coloro che risiedono a Bari nord, continuano ad avere grandi problemi di viabilità;

in particolare, nella circoscrizione di Bari Palese è presente un fascio di binari che determina una vera e propria frattura urbanistica e sono presenti ben 7 passaggi a livello che provocano seri problemi di sicurezza ai cittadini residenti;

preso atto inoltre che:

quanto descritto è confermato dal fatto che in questi ultimi anni si sono verificati tantissimi incidenti proprio a causa dei passaggi al livello. Da ultimo, il 21 settembre 2012 nei pressi di Palese-Macchie un autobus dell'Amtab Bari è stato travolto da un treno merci. Dalle prime stime risulta che per il conducente della locomotiva, a causa della chiusura troppo repentina delle sbarre del passaggio a livello, sia risultato impossibile effettuare una manovra di sicurezza;

all'interrogante risulta che il CIPE avrebbe approvato uno stralcio al progetto originale per cui degli originali 850 milioni euro resterebbero impegnati soltanto quelli destinati agli interventi a Bari sud;

si ritiene irrinunciabile l'assunzione di ogni tempestiva iniziativa finalizzata a dare attuazione alle proposte progettuali approvate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il CIPE avrebbe approvato la variante al protocollo d'intesa del 2007 escludendo gli interventi nell'area Bari Palese, ed in caso affermativo, se il Ministro intenda chiarirne le motivazioni e i criteri utilizzati;

se e come intenda perseguire le soluzioni progettuali contenute nel protocollo approvato, anche al fine di evitare la permanenza dei gravi e perduranti impedimenti allo sviluppo urbanistico del territorio di Palese-Santo Spirito, per regolarizzare la viabilità e per tutelare la sicurezza dei cittadini ivi residenti.

(2-00544)

Interrogazioni

BUGNANO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, modificando l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introduce la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria

di responsabilità civile per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Inoltre, sempre con il consenso dell'assicurato, possono essere installati meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentono il monitoraggio, la cosiddetta scatola nera o dispositivi equivalenti, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 prevedono l'emanazione di un regolamento dell'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ossia il 25 giugno 2012, per stabilire le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati raccolti dalle «scatole nere», nonché le modalità per assicurarne l'interoperabilità in caso di cambio dell'assicurazione;

è inoltre demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dello *standard* tecnologico comune *hardware* e *software* per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dalle «scatole nere», al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro 2 anni dall'emanazione;

come chiarito dall'Isvap con lettera al mercato del 19 aprile 2012, il citato articolo 32 ha introdotto l'obbligo per le imprese di offrire ai consumatori, accanto a polizze base per la responsabilità civile auto, anche polizze per la responsabilità civile auto con scatola nera, a fronte di una significativa riduzione del premio e disposto che l'obbligo trovi applicazione successivamente all'emanazione dell'indicato regolamento, emanato dall'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Garante per la protezione dei dati personali;

risulta all'interrogante che sarebbero in corso di adozione sia il decreto del Ministero delle infrastrutture che, in attuazione dell'articolo 32, individua i previsti meccanismi elettronici, sia quello del Ministero dello sviluppo economico con cui definire lo *standard* tecnologico comune *hardware* e *software* per la raccolta e la gestione dei dati. Risulta altresì che, ai sensi della direttiva 98/34/CE, che stabilisce una procedura d'informazione e notifica in materia di norme e regole tecniche, tali provvedimenti sarebbero attualmente al vaglio delle istituzioni comunitarie competenti;

dopo quasi 7 mesi dalla conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, non solo i provvedimenti attuativi non sono ancora stati emanati, ma anche i benefici che gli assicurati potrebbero ricevere dall'applicazione di tali misure, al momento, sono del tutto incerti. Infatti, lo slancio iniziale del decreto-legge si è arrestato bruscamente. Alcune compagnie, che già adottavano la cosiddetta scatola nera, ne hanno rallentato o sospeso la diffusione ed altre imprese che stavano avviando nuove iniziative in questo campo sono in attesa di conoscere le disposizioni attuative per procedere. Questa fase di stallo sta generando non solo un danno ai consumatori, ma anche all'intera filiera del settore telematico;

considerato che:

le norme attuative dovrebbero tendere ad evitare i problemi di portabilità dei meccanismi elettronici in caso di cambio di impresa assicurativa da parte dell'assicurato, tenuto conto che, generalmente: ogni singola società di servizi telematici – ossia il Telematics service provider (TSP) – prende accordi diversi per uno stesso apparecchio a seconda delle compagnie assicuratrici; gli apparecchi delle diverse società telematiche non sono uguali tra loro per funzioni e caratteristiche; una stessa società di servizi telematici possiede diversi tipi di meccanismi elettronici. Tutti questi aspetti rendono il problema della portabilità da una compagnia all'altra e, quindi dell'interoperabilità, un problema spinoso di difficile soluzione;

al fine di garantire la portabilità della scatola nera, le misure contenute nei decreti attuativi dovranno favorire, nella fase transitoria, il dialogo tra la compagnia assicurativa e tutti i *providers*, non solo quindi con il *provider* di riferimento scelto dalla compagnia stessa; mentre nella fase a regime, tali misure dovranno garantire la piena interoperabilità, ossia la possibilità per tutti i *provider* di operare su tutti i meccanismi elettronici, come la scatola nera, attraverso la standardizzazione delle funzioni e dei protocolli di comunicazione;

con atto di sindacato ispettivo 3-02945, pubblicato il 20 giugno 2012, a cui non è stata data ancora risposta, l'interrogante aveva già evidenziato alcune delle problematiche citate in precedenza e sollecitato l'adozione dei provvedimenti attuativi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, intenda favorire il sollecito perfezionamento dell'*iter* di adozione dei decreti di cui in premessa e, in caso affermativo, entro quanto tempo si intenda pervenire all'approvazione dei medesimi, considerato che la mancata adozione contribuisce a ritardare l'operatività di misure volte a ridurre i premi assicurativi per la responsabilità civile, penalizzando i consumatori e tutta la filiera delle imprese che operano nel settore dei servizi di protezione, sicurezza ed assistenza ai veicoli;

se e in che modo si intenda consentire nella fase transitoria, in assenza di *standard* tecnici, la possibilità per gli assicurati di cambiare compagnia di assicurazione senza sostituire il dispositivo precedentemente installato sul veicolo.

(3-03146)

MARCUCCI. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – Premesso che:

il Governo, con il decreto-legge n. 188 del 2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane», ha provveduto al riordino delle Province nelle Regioni ordinarie procedendo ad accorpamenti che ne riducono il numero da 86 a 51;

tale riduzione si è pressoché ovunque risolta nell'accorpamento a due a due di alcune Province storiche, ovvero risalenti all'Unità d'Italia, e le aggregazioni di una terza Provincia riguardano esclusivamente aree

territoriali comprendenti Province di successiva nuova istituzione, quali Crotone e Vibo Valentia, istituite nel 1992, ricondotte all'unione con Catanzaro, o ancora Fermo (istituita nel 2004) con Ascoli Piceno e Macerata, o Rimini (1992) con Forlì-Cesena e Ravenna, o Pistoia (1927) e Prato (1992) con Firenze nella città metropolitana, o, infine, Lecco (1992) e Varese (1927) con Como;

constatato che:

in nessun caso quattro Province contigue territorialmente sono state tutte accorpate in un'unica nuova Provincia con eccezione delle sole Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, peraltro tutte Province storiche istituite fin dal 1861, con un territorio comprendente ben 111 Comuni e quasi 1.500.000 abitanti;

il Consiglio dei ministri ha anzi deciso in senso opposto nell'unico caso analogo che si è trovato a valutare, pur in presenza di Province di recentissima istituzione, riunificando la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con Novara, da cui si era distaccata nel 1992 e quella di Biella (1992) con Vercelli, e scartando l'ipotesi dell'unificazione a 4 nel cosiddetto Quadrante,

si chiede di sapere:

quali valutazioni abbiano condotto il Governo a procedere nel solo caso delle Province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno in maniera del tutto difforme rispetto alle determinazioni assunte nei confronti delle altre aree territoriali;

quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per cancellare questa evidente anomalia che, se non ricondotta a una più equa e razionale divisione in due Province distinte entrambe ampiamente in possesso dei requisiti minimi, ovvero Lucca e Massa-Carrara con circa 3.000 chilometri quadrati di territorio e 600.000 abitanti, e Livorno e Pisa con estensione territoriale addirittura maggiore e residenti ancora più numerosi, provocherà gravi disagi e disservizi per i cittadini di tutta l'area, attraverso una complessa e difficilmente attuabile riorganizzazione della presenza delle articolazioni periferiche dello Stato che rischia di compromettere i livelli minimi necessari di presidio del territorio, con particolare riferimento alla sicurezza dei cittadini.

(3-03147)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCHI, BEVILACQUA, ASCIUTTI, DI STEFANO, ESPOSITO, FAZZONE, SERAFINI Giancarlo. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – Premesso che, a parere degli interroganti:

il processo di riordino delle Province attivato dal Governo mediante l'adozione di apposito decreto-legge n. 188 del 5 novembre 2012 crea non pochi dubbi sulla costituzionalità del provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri;

il riordino delle Province andrà a pieno regime non prima del 1° gennaio 2014, in assenza quindi dei requisiti di necessità ed urgenza, *ex art. 77* della Costituzione;

l'adozione di un decreto-legge per procedere al riordino delle Province, inoltre, è stato ampiamente anticipato nei mesi scorsi, e precisamente al momento del varo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla revisione della spesa pubblica, meglio noto con il nome di «*spending review*», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in assenza, ancora una volta, dei requisiti di necessità ed urgenza che sono propri del decreto-legge inteso come strumento legislativo;

il decreto-legge sul riordino delle Province adottato dal Governo, anziché salvaguardare i posti di lavoro di coloro i quali sono attualmente dipendenti degli enti territoriali destinati ad essere accorpati, ne determina una notevole incertezza in termini sia di nuova eventuale destinazione lavorativa, sia di effettiva possibilità di proseguire il proprio rapporto professionale;

tutte le Province costituite *ex novo* dovranno gestire il passaggio diretto dei dipendenti e, in maniera alquanto confusa, il decreto-legge del Governo stabilisce (art. 6, comma 3) che tale passaggio avvenga nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

la norma appena citata non risulta, però, essere minimamente attinente alla fattispecie in discussione, in quanto essa è finalizzata a regolamentare il passaggio dei lavoratori pubblici verso soggetti pubblici o privati, che risultino costituiti per effetto di una esternalizzazione;

nel caso delle nuove Province, invece, non si può parlare di esternalizzazione in quanto ci si trova dinanzi ad un processo di fusione di due enti territoriali che, per effetto del decreto-legge, sono accorpati in una nuova realtà territoriale neocostituita, priva quindi di una regolamentazione in grado di disciplinarne il funzionamento;

il decreto-legge prevede un esame congiunto tra le amministrazioni provinciali ed i sindacati allo scopo di trovare criteri e modalità condivisi, in assenza dei quali le Province adotteranno gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti;

lo stesso decreto-legge, però, afferma che le relative dotazioni organiche saranno rideterminate tenendo in considerazione l'effettivo fabbisogno di personale, il che significa che non è affatto scontato che le nuove Province assorbiranno l'intera totalità del personale proveniente dagli enti soppressi;

la necessità, dunque, di ridefinire gli effettivi fabbisogni di personale porterà inevitabilmente ad individuare i casi di personale in esubero; considerato che:

il decreto-legge (sempre all'art. 6, comma 3) rimanda all'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 16, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che a sua volta rinvia ad un apposito decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri per la fissazione dei criteri di virtuosità sulla base dei quali gli enti locali saranno tenuti a dichiarare esuberanti di personale;

il decreto-legge dispone (articolo 6, comma 4) che l'esame congiunto con i sindacati dovrà essere esteso anche ai processi di mobilità conseguenti all'applicazione dell'art. 17, commi 8 e 10-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, in conseguenza del passaggio delle funzioni provinciali verso i Comuni, il che lascia intendere che tale evento non interesserà solo le Province neo-costituite, ma anche quelle non coinvolte dal processo di riordino;

l'incertezza che deriverà da una tale situazione è, a parere degli interroganti, evidente in quanto, da un lato, l'effetto dell'accorpamento dei territori determinerà un quantitativo di esuberanti al momento non stimabile, dall'altro, le Province non virtuose dovranno comunque porre in disponibilità i propri dipendenti,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare lo strumento della decretazione d'urgenza, che a parere degli interroganti solleva dubbi di costituzionalità, anche in considerazione della data di entrata in vigore del riordino delle Province, prevista per il mese di gennaio 2014, e quindi non imminente;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare tale provvedimento d'urgenza, posto che è risultato essere ampiamente anticipato e previsto al momento dell'adozione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla revisione e sul contenimento della spesa pubblica, nonché dal art. 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

se non ritenga opportuno fare, al più presto, chiarezza su quelle che saranno le linee che sceglierà di seguire in merito alla posizione dei dipendenti attualmente in servizio presso le Province destinate ad essere accorpate;

se ritenga, per quanto di competenza, di attivarsi al fine di eliminare al più presto criticità emerse con l'adozione del decreto-legge sul riordino delle Province, in merito alla salvaguardia o meno dei posti di lavoro dei dipendenti delle Province accorpate, smentendo, se possibile, l'infausta ipotesi di ritrovarsi con ben 56.000 posti di lavoro a rischio a causa degli esuberanti.

(4-08611)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il giorno 31 luglio 2012 gli interroganti avevano presentato l'interrogazione 4-08074 che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta;

l'interrogazione aveva per oggetto la vicenda di Lander Fernandez Arrinda (LFA), il quale il 13 giugno 2012 alle ore 8.30 veniva arrestato con un'imponente operazione di polizia fuori del suo appartamento mentre si recava ad incontrare i suoi avvocati;

per il suo arresto erano stati impiegati oltre 15 agenti di polizia (passamontagna in volto e pistole alla mano): un'operazione ai danni di

un cittadino europeo che, come ha dimostrato anche la Corte di appello del tribunale di Roma, viveva legittimamente in Italia da 2 anni;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

l'arresto di LFA è avvenuto in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola per processarlo di fronte alle autorità competenti di quel Paese;

le autorità giudiziarie spagnole attribuiscono a LFA il reato di strage e terrorismo. In realtà il decreto di fissazione dell'udienza per la revoca della misura cautelare, emesso dalla quarta sezione penale della Corte d'appello di Roma in data 24 ottobre 2012, qualifica la fattispecie di reato come incendio e danneggiamento;

anche dall'ordinanza di convalida dell'arresto, emessa in data 15 giugno 2012 dalla stessa sezione penale, emerge che l'unico fatto addebitato a LFA è l'incendio di un autobus fermo e senza passeggeri a bordo;

occorre sottolineare che per tale evento LFA risulta soltanto indagato, in quanto il processo non è ancora stato celebrato dalle autorità giudiziarie spagnole;

il fatto sarebbe stato commesso il 20 febbraio 2002, determinando la maturazione dei tempi necessari alla prescrizione del reato;

considerato che, ad avviso degli interroganti:

gli elementi finora adottati dalle autorità giudiziarie spagnole non dimostrano il capo d'imputazione alla base della richiesta di estradizione. Tale conclusione si desume dalla requisitoria del sostituto procuratore Pietro Catalani depositata presso la Corte d'appello di Roma in data 18 settembre 2012. Tale provvedimento si pone in continuità con quelli già indicati, descrivendo il fatto come incendio di un autobus fermo e senza passeggeri;

dal momento del suo arresto LFA è stato descritto da numerose testate nazionali e internazionali come un «terrorista basco». Anche un recente articolo dell'agenzia di stampa spagnola EFE riporta la notizia che LFA è stato arrestato a Roma «in possesso di una pistola di 9mm». In realtà l'ordinanza di convalida del fermo sottolinea che Fernandez risulta di fatto controllato dagli organi di polizia italiana fin dal dicembre 2011 senza che, a suo carico siano emerse attività illecite o iniziative volte a sottrarsi alla polizia giudiziaria;

su tale ordinanza, inoltre, non vi sono menzioni del possesso di un'arma da parte di LFA al momento dell'intervento della polizia giudiziaria;

a quanto risulta agli interroganti, quindi, continua ad essere celebrato un processo mediatico che si basa su prove false e tendenziose, e l'unico elemento incontrovertibile è che il procedimento di estradizione riguarda un cittadino comunitario che vive a Roma da 2 anni senza aver mai commesso un reato né violato alcun tipo di legge del nostro ordinamento;

dopo 5 mesi di arresti domiciliari nessun elemento avvalorava la sussistenza del pericolo di fuga o della pericolosità sociale del soggetto, ele-

menti necessari all'applicazione di una misura cautelare. LFA risiede, infatti, in Italia da 2 anni e non ha mai tentato di lasciare il Paese;

considerato altresì che:

la polizia giudiziaria italiana riconosce che LFA ha sempre tenuto un comportamento rispettoso delle norme dell'ordinamento. La stessa ordinanza di convalida dell'arresto esprime la necessità di acquisire ulteriori elementi per valutare la configurazione della fattispecie di reato e la sussistenza di eventuali precedenti penali del soggetto indagato;

come detto, dalla requisitoria depositata dal sostituto procuratore Pietro Catalani si apprende che l'unico reato imputabile a LFA è quello del danneggiamento di un autobus e che il soggetto non ha precedenti penali, di fatto rendendo le misure degli arresti domiciliari a cui è sottoposto LFA basate esclusivamente su accuse ancora da dimostrare relative a un mero danneggiamento di beni mobili consumato più di 10 anni fa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sussistano le condizioni per revocare il regime di libertà vigilata a cui è sottoposto LFA, per permettergli di ricominciare a svolgere le sue attività lavorative e la sua vita ordinaria, o in subordine se non ritenga che possa esser previsto un attenuamento della misura cautelare adottata, consistente nell'arresto domiciliare.

(4-08612)

SAIA, BUTTI, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, AUGELLO, TANCREDI, MENARDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*
– Premesso che:

è indubbio che negli ultimi anni il livello d'incidentalità sulle strade è diminuito: a ciò sono concorsi vari fattori come l'adozione di strumenti tecnologici, informatici e strumentali in tutta la rete autostradale italiana;

sono stati anche importanti il rinnovo del parco veicoli a livello mondiale, le norme inserite nel nuovo codice della strada riguardanti la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e, non per ultima, l'introduzione della patente a punti. Ma a tutto ciò va aggiunto un elemento fondamentale, nella circolazione sulla rete autostradale: l'introduzione nel 1998 dell'ausiliario della viabilità (AdV). Il suo inserimento ha determinato un abbattimento dei tempi di intervento per il ripristino delle funzioni *standard* minimali della rete oltre a garantire maggiore sicurezza per gli utenti in transito. A conferma di ciò l'AdV rientra nelle categorie di lavoratori soggetti alla legge n. 146 del 1990 considerati come servizi pubblici essenziali, e coloro che per legge devono, anche in caso di sciopero, garantire dei contingenti minimi sempre in servizio;

risulta sicuramente difficile «pesare» importanza e impatto su incidenti e situazioni di pericolo di tutti gli elementi appena analizzati, risulta tuttavia agli interroganti che attuando quanto recentemente proposto da Autostrade per l'Italia si corra il rischio di andare a valutare, sulla pelle degli utenti, quale sia il reale valore degli AdV nei confronti della sicu-

rezza e quanto sia il loro contributo nella riduzione degli incidenti e delle relative conseguenze;

l'AdV, interpretato in maniera corretta, effettuando l'attività di pattugliamento, garantisce una tempistica d'intervento pressoché immediata, soprattutto in caso di incidenti con blocco del traffico, con versamento di sostanze infiammabili o tossiche, feriti bloccati dalle lamiere, macro-tamponamenti, controllo di eventuali scarichi di sostanze inquinanti nelle piazzole d'emergenza, pedoni in carreggiata, veicoli fermi sulle corsie di scorrimento o di emergenza e molto altro ancora. Gli interroganti ritengono che l'attività di pattugliamento rimanga la mansione principale per garantire la sicurezza di tutti i soggetti che percorrono la rete autostradale, siano essi utenti, soccorritori o AdV stessi;

in alcune unità produttive l'organizzazione garantisce tempi di intervento calcolati in 7-10 minuti. L'abbattimento della tempistica di intervento, statisticamente, ha portato ad una riduzione della percentuale d'incidentalità molto rilevante;

non bisogna dimenticare che l'ausiliario della viabilità è stato creato attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto tra Ministero dell'interno ed Anas ai fini di garantire una migliore sicurezza nelle autostrade. Per l'attivazione del protocollo l'allora società concessionaria beneficiò di un aumento sulle tariffe di pedaggio;

a giudizio degli interroganti oggi, a distanza di quasi 15 anni dalla sigla del protocollo, singolare e allarmante è il servizio a macchia di leopardo offerto in termini di sicurezza sulle nostre autostrade, dove a fronte di molteplici concessionarie si trovano quasi altrettante figure di AdV. Ma più di tutto è preoccupante l'utilizzo che viene genericamente richiesto all'AdV, ossia l'impegno in attività manutentive programmate, come salatura invernale, falcio aree verdi, potatura ramaglie, tinteggiatura edifici e altre attività che non hanno niente a che fare con la viabilità e che invece distolgono questa delicata figura professionale dai compiti di garantire la sicurezza stradale;

da molti mesi e a più riprese è stato inoltre sollecitato un intervento normativo per «istituzionalizzare» queste figure nei servizi di polizia stradale, soprattutto per il rilevamento di incidenti e per il controllo della viabilità;

a detta degli interroganti il piano di riassetto della figura dell'AdV da parte della società Autostrade per l'Italia non è atto a garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti. Anzitutto lo sdoppiamento delle unità (che attualmente sono composte da due operatori) è un sicuro svantaggio e anche il paventato aumento del numero di veicoli di servizio non si tramuta in vantaggio per la sicurezza se il personale delegato ai compiti viene utilizzato come «polifunzionale a turno», in grado di effettuare più attività di manutentore che di viabile, anche per la scarsa formazione ricevuta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia seguendo con le dovute necessarie attenzioni la vertenza in atto;

se abbia ricevuto ufficialmente da una o più concessionarie di servizi autostradali una proposta di revisione dell'attuale servizio di AdV;

quali siano le linee guida del Ministero sull'utilizzo della figura dell'AdV autostradale;

come intenda governare la questione della sicurezza stradale e del personale ad esso delegato nell'ottica del mutamento dei fattori traffico, mezzi, strade, tecniche e strumenti di manutenzione.

(4-08613)

PEDICA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 2 novembre 2012 il quotidiano «la Repubblica» pubblicava un articolo di Alberto Custodero relativo alla tensione sorta al Viminale a causa di un esposto anonimo finito sul tavolo della Procura della Repubblica, riguardante presunti casi di irregolarità nella gestione di appalti ed aste di impianti tecnologici: dai *software* per le centrali operative di tutta Italia ai sistemi di videosorveglianza, dalla gestione del numero unico europeo della sicurezza (112) al rilevamento delle impronte digitali da parte della polizia scientifica;

l'esposto anonimo è costituito da una ventina di pagine molto circostanziate, e individua come centro dei presunti favoritismi l'Ufficio logistico, diretto, fino all'estate scorsa, dal prefetto Giuseppe Maddalena;

come si evince dall'articolo, nell'esposto è indicato come responsabile delle presunte illegittimità il vice capo della polizia Nicola Izzo, già sentito come persona informata sui fatti dalla Procura di Roma, che sul caso ha aperto un'inchiesta per verificare l'attendibilità delle accuse. Izzo, dopo essere stato ascoltato dai magistrati, consegnerà loro nei prossimi giorni anche una dettagliata relazione;

il *dossier* sarebbe stato inviato, un mese fa, in un'unica copia, direttamente al Ministro in indirizzo, che ha deciso di incaricare il capo del Dipartimento della sicurezza Antonio Manganelli di trasmettere alla Procura quelle pagine di denuncia, riservandosi in un secondo tempo di valutare la delicata situazione che riguarda «il numero due» della polizia;

il testo anonimo, secondo quanto scrive Custodero, comincia ricostruendo le modalità (non trasparenti, a detta dell'autore dell'esposto) dell'affidamento di appalti a ditte che poi subappaltano ad altre imprese, per aggirare l'obbligo di ricorrere ai bandi europei per volumi d'affari superiori ad una certa soglia di finanziamento;

nell'esposto, tra l'altro, si indicano i nomi delle aziende appaltatrici, tutti colossi dell'informatica e dell'elettronica. Alcuni di essi, stando all'anonimo, figurerebbero tra i «favoriti» dal meccanismo illegale degli appalti, altri tra gli «esclusi»;

ad avviso dell'interrogante la situazione narrata dal quotidiano è allarmante e, laddove i fatti dovessero corrispondere al vero, estremamente grave;

è evidente, infatti, che si tratta di accuse molto pesanti riguardanti appalti del valore di diversi milioni di euro che sarebbero stati affidati con

procedure illegittime e anomale al fine di favorire determinate società, tra cui alcune del gruppo Finmeccanica;

pur nella consapevolezza che ormai la vicenda è nelle mani della Procura, che sicuramente farà piena luce sulla veridicità delle accuse, ad avviso dell'interrogante è opportuno che il Governo e in particolar modo il Ministro in indirizzo spieghino le modalità con le quali nell'Ufficio logistico del Viminale vengono gestiti gli appalti, e diano chiarimenti sulla legittimità di tutte le procedure,

si chiede di sapere:

con quali modalità nell'Ufficio logistico del Viminale vengano gestiti gli appalti e in particolare se risulta che siano state favorite alcune società a discapito di altre;

se e quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione alla vicenda.

(4-08614)

PEDICA, BELISARIO. – *Ai Ministri dell'interno e della salute.* – Premesso che:

l'Istituto dermatopatico dell'immacolata (IDI) è la struttura ospedaliera specializzata in dermatologia più grande d'Europa;

l'IDI svolge da anni un proficuo lavoro all'interno del Servizio sanitario nazionale ed è l'unica struttura ospedaliera dedicata all'attività dermatologica, con una storia di professionalità e capacità che non vanno disconosciute, considerando inoltre che si tratta di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

come noto l'IDI è finito nella bufera giudiziaria per un ammanco di circa 600 milioni di euro;

della vicenda si sono occupate numerose testate giornalistiche. In particolare in data 12 luglio 2012 il sito *Internet* de «il Quotidiano della Calabria» pubblicava un articolo intitolato «Spariti 600 milioni di fondi per la ricerca. La Dda di Roma ipotizza pressioni della 'ndrangheta», nel quale si narra anche di un presunto coinvolgimento della 'ndrangheta calabrese nell'ammanco milionario nelle casse dell'Idi, fondato da una congregazione che gestisce tre ospedali a Roma e con uffici in Vaticano, perquisiti nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza;

ad avviso degli interroganti è opportuno che il Governo si attivi per fare chiarezza sul caso e mantenga costante l'attenzione su una vicenda che consente di ipotizzare un rapporto stretto tra alcuni funzionari regionali e la criminalità calabrese,

si chiede di sapere se e quali misure il Governo intenda adottare al fine di fare chiarezza sul caso e di vigilare su una situazione così poco chiara e preoccupante.

(4-08615)

PEDICA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la sindrome di Klippel Trenaunay Weber è una rara malattia che colpisce generalmente un solo arto, caratterizzata da ipertrofia dell'osso

e dei relativi tessuti molli, emangioma cutaneo esteso, nevo flammeo persistente e varici cutanee;

la triade dei difetti in questa malattia è costituita da una malformazione cutanea vascolare in associazione con ipertrofia dell'osso e dei tessuti molli e vene varicose. Le alterazioni sono presenti alla nascita e di solito interessano un arto inferiore, ma possono coinvolgere più di una porzione del tronco o del volto. L'aumento dei tessuti molli può essere graduale e interessare l'intera estremità, una parte di essa o singole dita. La lesione vascolare più frequente è rappresentata dal nevo flammeo, generalmente localizzato nell'area ipertrofica. Sulla sua superficie possono essere presenti vescicole venose e/o lesioni vescicolari linfatiche. Varici venose a parete spessa tipicamente possono apparire nello stesso lato della malformazione vascolare quando il bambino comincia a camminare. Il sistema venoso profondo può essere assente, ipoplastico o ostruito, causando linfedema. Possono svilupparsi fistole arterovenose, e nella zona affetta può essere udibile un soffio vascolare. Possono essere presenti dolore, rigonfiamento dell'arto ed infiammazione cellulare;

l'interrogante è venuto a conoscenza della drammatica storia di Anna e della madre, signora A. A., nata a San Giuseppe vesuviano (Napoli);

la piccola Anna al momento della nascita presentava un peso di 4,220 chili, una lunghezza di 52,5 centimetri ed una circonferenza cranica di 39 centimetri. Immediatamente dopo la nascita le condizioni cliniche generali della piccola Anna venivano definite «discrete», ma, ciononostante, ella veniva trasferita presso il reparto di Patologia neonatale per la presenza di angiomi diffusi sui due terzi della superficie corporea; emilato sinistro di dimensioni maggiori rispetto al destro; sindattilia tra il II e III dito del piede bilateralmente e qui veniva sottoposta ad una serie innumerevole di esami clinici e di visite specialistiche al termine delle quali veniva emessa una diagnosi di sospetta sindrome di Klippel Trenaunay Weber;

a causa del sempre lento e parziale peggioramento delle condizioni cliniche generali derivante dalla particolare patologia, la piccola Anna durante il corso degli anni veniva sottoposta a frequenti ricoveri presso il dipartimento assistenziale di Pediatria dell'Università di Napoli «Federico II»;

soltanto negli anni 2003-2007, nel corso dei quali si sono susseguiti ulteriori e più frequenti ricoveri, gli specialisti che l'avevano in cura emettevano una diagnosi definitiva di sindrome di Klippel Trenaunay Weber;

infine, in questi ultimi anni i medici specialisti dell'Università di Napoli, Facoltà di Medicina e chirurgia, hanno ritenuto superfluo attuare qualsiasi altro trattamento terapeutico sulla giovane Anna, abbandonando così il caso, consigliandole la terapia del dolore;

soltanto in questi ultimi 3 anni, inoltre, sia attraverso studi personali effettuati su *Internet*, che attraverso consultazioni mediche più approfondite, la signora A. A. ha maturato la consapevolezza che all'epoca della sua ultima gravidanza, dalla quale è nata Anna affetta da sindrome di Klippel Trenaunay Weber, fosse possibile diagnosticare quest'ultima già durante la gestazione;

attualmente la signora A. A. si trova in una condizione di abbandono sia economico che psicologico, dovendo affrontare personalmente con propri mezzi di sostentamento e con l'aiuto dell'altra figlia la situazione patologica di Anna. Tra l'altro non tutti i farmaci somministrati alla malata sono esenti da *ticket* e la situazione, anche economicamente, è diventata insostenibile;

della vicenda si sono occupate numerose testate giornalistiche. In particolare in data 30 ottobre 2012 il quotidiano il «Corriere del Mezzogiorno», anche sul proprio sito *Internet*, pubblicava un articolo intitolato «Storia di Anna, 18 anni e una malattia rara. La madre: aiutatemi a darle dignità» e sottotitolato: «Non ci sono cure per la Klippel Trenaunay Weber, male per il quale non è stata trovata ancora una terapia», che riporta la triste storia e l'appello disperato della madre che, da anni, lotta per assistere degnamente la figlia colpita da una sindrome così rara;

nell'articolo si specifica come la signora A. A. non chieda «elemosine, ma solo ciò che in un paese civile le spetterebbe di diritto. Un sostegno per alleviare il dolore della sua ragazza e per rendere dignitosi gli anni che le restano da vivere»;

in questo momento Anna, che il 29 agosto ha compiuto 18 anni, vive in una condizione paragonabile a quella di un malato terminale di cancro: la malattia le causa infatti dolori atroci, sanguinamenti, necrosi, infezioni e metastasi in tutto il corpo. E anche se l'afasia che la colpisce non le consente di esprimersi come chiunque altro, la madre ha spiegato come sia «perfettamente consapevole di cosa le accade», nonché capace di farsi capire con parole semplici e anche solo con uno sguardo;

emerge con immediatezza la disperazione di una madre che non può fare nulla se non abbracciare la figlia cercando di trasmetterle il suo amore;

la famiglia, tra l'altro, vive in una condizione di assoluta indigenza. Dovendo occuparsi di Anna 24 ore su 24, infatti, la signora A. A. non ha mai potuto trovare un lavoro degno di questo nome. Ad aiutarla solo l'altra figlia, Pina, che a 22 anni si dedica con amore alla sorella più piccola, dimostrando coraggio, maturità e attaccamento alla famiglia;

si tratta di due donne sole, abbandonate dal resto della famiglia che non ha mai accettato un fardello tanto pesante, che lamentano altresì l'assenza delle istituzioni che, secondo quanto riferito all'interrogante, solo dopo innumerevoli visite hanno riconosciuto alla giovane un accompagnamento di 490 euro al mese, una somma irrisoria rispetto alle spese invece sopportate dalla famiglia;

la situazione è poi aggravata dalla presenza di barriere architettoniche, che la madre di Anna non può rimuovere sia per problemi economici, sia perché l'abitazione non è di sua proprietà, e che rendono la vita di questa famiglia ancora più pesante e faticosa;

nell'articolo si parla di «Un dramma nel dramma se si considera che strutture pubbliche capaci di assistere Anna in Campania praticamente non esistono. (...) Inutili anche gli appelli alla politica, le mille e-mail e

lettere mandate da Angela al Comune e alla Regione per chiedere aiuto. Nessuna risposta, o al massimo qualche promessa»;

ora, avendo compiuto 18 anni, Anna ha acquisito il diritto alla pensione di invalidità. Ma anche per questo, lamenta la madre, sono state richieste visite con tempi d'attesa lunghi e dopo l'inoltro della documentazione necessaria, una visita è stata fissata per il 15 novembre;

se la pensione di invalidità potrà aiutare un po' la famiglia, resta comunque il problema della mancanza di assistenza per questa giovane donna, alla quale viene negato il diritto di poter vivere e morire in un modo dignitoso;

ad avviso dell'interrogante è importante che uno Stato democratico, basato sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, consacrati anche dalla Carta costituzionale, intervenga a sostegno delle persone malate e bisognose, assicurando loro e alle rispettive famiglie cure idonee e una vita dignitosa;

dal momento che, ad avviso dell'interrogante, le case farmaceutiche trascurano lo studio, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti destinati al trattamento delle cosiddette malattie rare, è necessario che almeno lo Stato cerchi di tutelare al meglio coloro che sono affetti da tali patologie. Secondo una stima di Orphanet-Italia, tra l'altro, nel 2004 il numero degli italiani affetti da malattie rare era pari a 1.500.000 persone, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali provvedimenti urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare a tutela della giovane Anna e della sua famiglia.

(4-08616)

FASANO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

da quanto si evince da articoli di stampa, il Comune di Salerno avrebbe commesso un «pasticcio incredibile» in merito all'interpretazione dei vincoli cui sarebbe sottoposto il lungomare Trieste della città, uno dei tratti di lungomare più belli d'Italia;

in particolare, sarebbe in corso una controversia tra il Comune, intenzionato a realizzare *box* interrati a piazza Cavour, proprio di fronte a palazzo Sant'Agostino, e quanti, invece, vedono in quel parcheggio un potenziale pericolo sotto il profilo ambientale e di tutela del territorio;

poco più di un mese fa, infatti, il Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, illustrava pubblicamente il progetto pubblico-privato di 90 *box* e 240 posti auto a rotazione in piazza Cavour, scatenando le proteste, a giudizio dell'interrogante fondate, di quella parte della cittadinanza che chiedeva un intervento a tutela del lungomare di Salerno, pienamente sottoposto a vincolo paesaggistico in quanto ricadente nella fascia di 300 metri dalla battigia;

a tali proteste l'ingegner Gennaro Miccio, Sovrintendente per beni architettonici e del paesaggio di Salerno ed Avellino, rispondeva sostenendo che per il lungomare Trieste non era mai stata attivata una proce-

dura di tutela e dunque la Sovrintendenza non era competente a esercitare forme di controllo;

incalzato dall'opinione pubblica, l'ingegner Miccio ha finalmente riconosciuto l'errore commesso, a parere dell'interrogante grossolano, accertando che sulla carta dei vincoli allegata al piano urbanistico comunale era stato modificato il colore che identifica la tipologia di vincolo;

in particolare, confrontando gli atti con le delibere relative alla redazione della carta stessa è venuta fuori la verità e cioè che il lungomare sarebbe colorato di rosa, ossia sottoposto pienamente al vincolo previsto dal decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, e non – come erroneamente sostenuto – di verde, il che avrebbe significato trattarsi di «villa, giardini e parchi non tutelati che si distinguono per la loro non comune bellezza»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;

quali provvedimenti di competenza intenda assumere al fine di scongiurare la realizzazione dei 90 *box* e 240 posti auto a rotazione in piazza Cavour, annunciati dal Comune di Salerno.

(4-08617)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03147, del senatore Marcucci, sul riordino delle Province;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03146, della senatrice Bugnano, sull'attuazione delle disposizioni relative all'installazione di scatole nere sui veicoli a motore.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 829ª seduta pubblica del 6 novembre 2012, a pagina 50, al quarto capoverso, eliminare le seguenti parole: «PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.».